SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero della salute

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fersinum» *(10A03803)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ventibron» *(10A03804)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influvit» *(10A03805)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Parinvenza» *(10A03806)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sereupin» *(10A03807)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardiostenol» *(10A03808)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ursilon» *(10A03826)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nurofen» *(10A03812)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinogutt» *(10A03827)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bromazepam Winthrop» *(10A03828)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Winthrop» *(10A03829)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rocefin» *(10A03830)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo Borocillina» *(10A03831)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tazobac» *(10A03832)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deltarinolo» *(10A03833)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diniket» *(10A03834)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Setriox» *(10A03835)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Davixon» *(10A03836)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colimicina» *(10A03837)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinogutt Antiallergico» *(10A03838)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nozinan» *(10A03839)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deniban» *(10A03840)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ritalin» *(10A03841)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Tranexamico Almus» *(10A03842)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Farlutal» *(10A03843)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Championyl» *(10A03844)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Feiba» *(10A03809)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(10A03811)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neuraben» *(10A03813)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nurofen» *(10A03814)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dafnegin» *(10A03815)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xentafid» *(10A03810)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nifedipina Sandoz» *(10A03816)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina e Betametasone Winthrop» *(10A03818)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbocisteina Ratiopharm Italia» *(10A03817)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip Giorno & Notte» *(10A03819)*
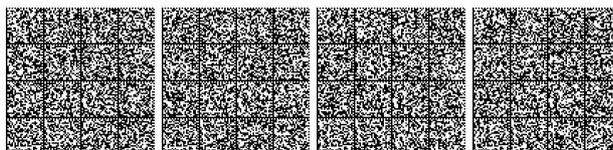
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Euglucon» *(10A03820)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ambisome» *(10A03845)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dilatrend» *(10A03846)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metinal Idantoina» *(10A03847)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisomucil Gola» *(10A03848)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spidifen Dol» *(10A03821)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flutamide Aurobindo» *(10A03822)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alka Seltzer» *(10A03823)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isosorbide Mononitrato EG» *(10A03824)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alendros» *(10A03825)*

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Sandimmun Neoral» *(10A03849)*

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Lexotan» *(10A03850)*

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Rivotril» *(10A03851)*

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Itrin» *(10A03852)*

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Urodie» *(10A03853)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. **217**.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l'articolo 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;

Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 853/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;

Vista la nota del 6 giugno 2008, prot. UL/2008/5116, con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del Regolamento di disciplina e delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 246

ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "SECCHE DELLA MELORIA"

(ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – *Oggetto*

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Secche della Meloria", delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
k) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
l) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
p) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
q) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
s) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
t) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
v) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
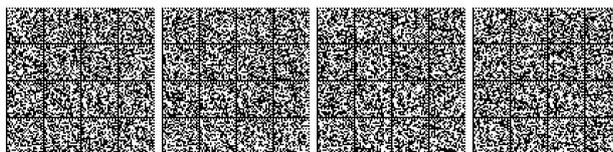
Art. 3 – *Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite*

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 – *Zonazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica della carta n. 104 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare immediatamente ad ovest della Torre della Meloria, delimitato dai seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
M	43°	33'	40"	N	010°	11'	2"	E
N	43°	33'	40"	N	010°	12'	5"	E
P	43°	32'	10"	N	010°	12'	5"	E
Q	43°	32'	10"	N	010°	11'	2"	E

3. La zona B di riserva generale comprende il seguente tratto di mare, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare circostante la zona A, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
F	43°	33'	55"	N	010°	09'	4"	E
G	43°	33'	55"	N	010°	13'	3"	E
H	43°	32'	00"	N	010°	13'	3"	E
L	43°	32'	00"	N	010°	09'	4"	E

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.
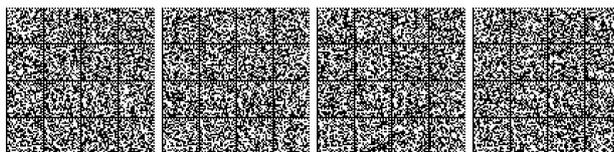
Art. 5 - *Attività consentite*

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Secche della Meloria" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

Zona A di riserva integrale	**a)** le attività di soccorso e sorveglianza; **b)** le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; **c)** le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
Zona B di riserva generale	**a)** le attività consentite in zona A; **b)** la balneazione; **c)** la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante; **d)** l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; **e)** l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; **f)** l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; **g)** l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; **h)** l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; **i)** l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; **j)** l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; **k)** l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno e Pisa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro

	di ciascuna cooperativa; **l)** la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni di Livorno e Pisa; **m)** le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede nei Comuni di Livorno e Pisa; **n)** le immersioni subacquee, autorizzate dal soggetto gestore.
Zona C di riserva parziale	**a)** le attività consentite in zona A e in zona B; **b)** l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; **c)** l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; **d)** la navigazione a motore ai mezzi di linea e di servizio, a velocità non superiore a dieci nodi; **e)** la pesca sportiva con lenza e canna, senza l'utilizzo di nasse, palangari e filaccioni, riservata ai residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa; **f)** la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa. **g)** le immersioni subacquee.

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
   b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
   c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;

Art. 6 - *Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 7 - *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
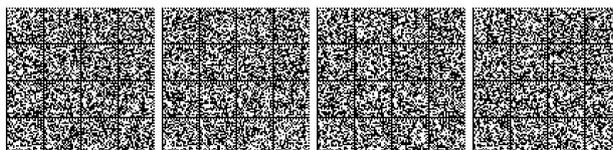
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Art. 9 – *Pubblicità*

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.
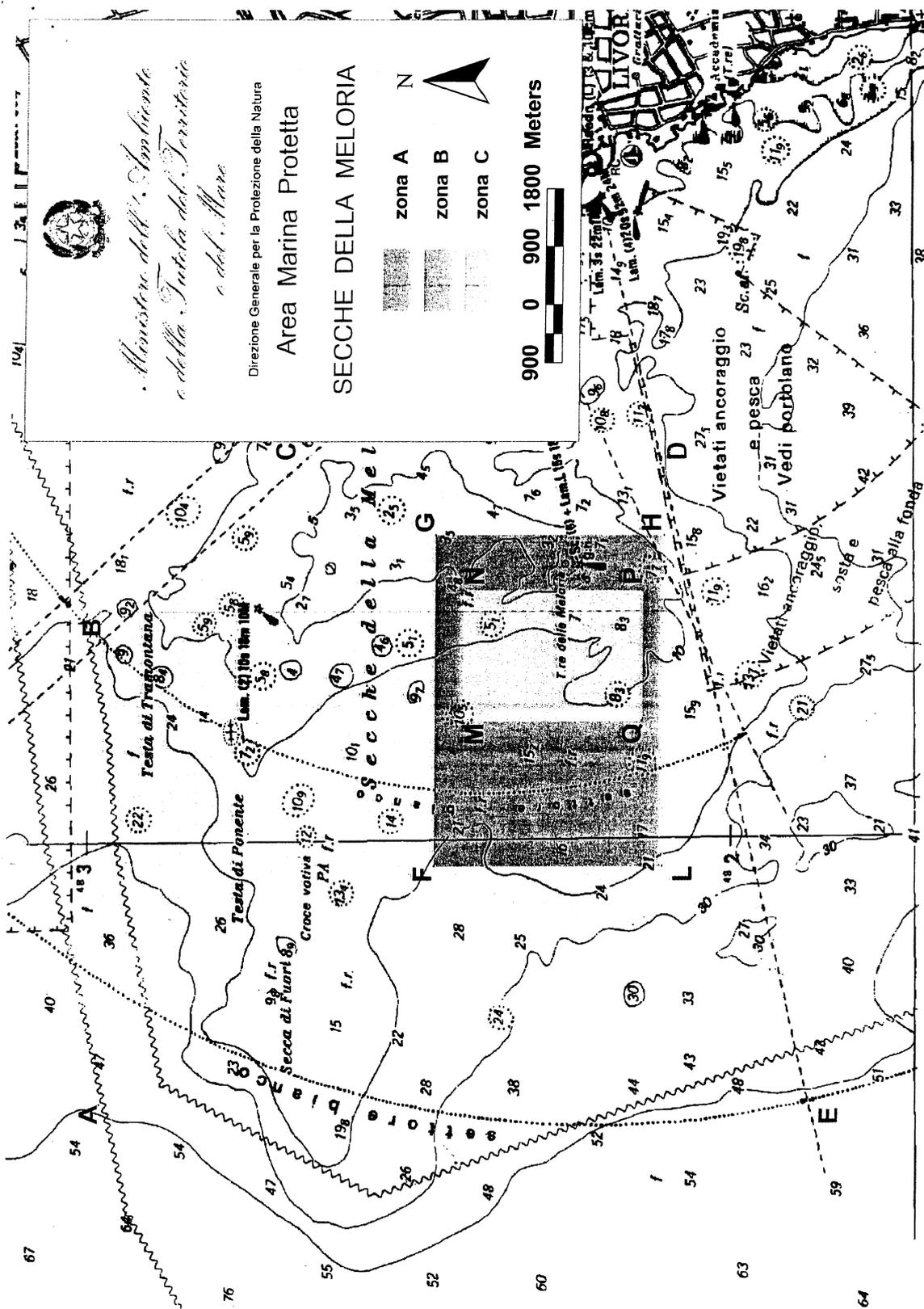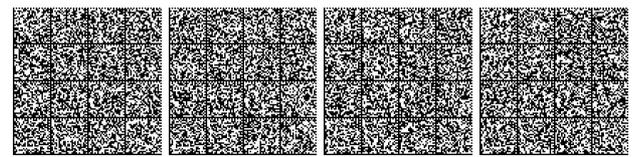
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.:

«Art. 31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

1) Golfo di Portofino;

2) Cinque Terre;

3) Secche della Meloria;

4) Arcipelago Toscano;

5) Isole Pontine;

6) Isola di Ustica;

7) Isole Eolie;

8) Isole Egadi;

9) Isole Ciclopi;

10) Porto Cesareo;

11) Torre Guaceto;

12) Isole Tremiti;

13) Golfo di Trieste;

14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;

15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

16) Capo Caccia, Isola Piana;

17) Isole Pelagie;

18) Punta Campanella;

19) Capo Rizzuto;

20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90:

«Art. 4 *(Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132.

«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— L'art. 77 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 77 *(Compiti di rilievo nazionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

10G0063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 marzo 2010.

Concessione del trattamento di mobilità per i lavoratori della S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. (Carrefour SSC Srl). (Decreto n. 50852).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Campania (16 aprile 2009) e Puglia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSEPOR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 6 agosto 2009, relativo alla S.S.C. Società Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl), unità di Casoria (Napoli), Capodrise (Caserta), Bari e Cavallino (Lecce), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 25 agosto 2009 con la quale la Regione Puglia si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.S.C. Società Sviluppo Commerciale srl (Carrefour SSC srl), in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la nota del 20 ottobre 2009 con la quale la Regione Campania si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.S.C. Società Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl), in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dalla s.s.c. Società Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl) in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Casoria (Napoli), Capodrise (Caserta), Bari e Cavallino (Lecce), per il periodo dall'1° agosto 2009 al 31 luglio 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 6 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 269 lavoratori della S.S.C. Società Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl), per le unità di Casoria (Napoli), Capodrise (Caserta), Bari e Cavallino (Lecce), per i periodi di seguito indicati:

unità di Casoria (Napoli) - 75 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010;

unità di Capodrise (Caserta) - 54 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010;

unità di Bari - 70 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 25 ottobre 2009;

unità di Cavallino (Lecce) - 70 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 30 settembre 2009.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.724.989,49.

Matricola INPS: 4961949488

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 2.724.989,49, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A04024

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2010.

Modifica del decreto 9 febbraio 2010 relativo alla proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove, non presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993, in combinazione con sostanze attive note iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto 9 febbraio 2010 relativo alla proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove, non presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993, in combinazione con sostanze attive note iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che non è stato inserito in detto decreto il prodotto fitosanitario denominato Curit Trio registrato al n. 14802 con decreto 11 dicembre 2009 a nome dell'impresa Bayer Crop Science S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 130;

Considerato che il suddetto prodotto, uguale al prodotto di riferimento Melody Trio registrato al n. 11437 a nome dell'impresa medesima, soddisfa i requisiti richiesti ai fini della proroga di cui al decreto 9 febbraio 2010;

Considerato inoltre che nel sopra citato decreto è stato inserito il prodotto fitosanitario denominato FLARE GOLD MZ registrato al n. 10301 con decreto 3 febbraio 2000 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano - via Gallarate n. 139, successivamente revocato, su rinuncia dell'impresa medesima, con decreto 28 maggio 2007;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto 9 febbraio 2010 inserendo nell'elenco dei prodotti prorogati al 31 dicembre 2010 il prodotto fitosanitario Curit Trio ed eliminando dal suddetto elenco il prodotto fitosanitario Flare Gold MZ;
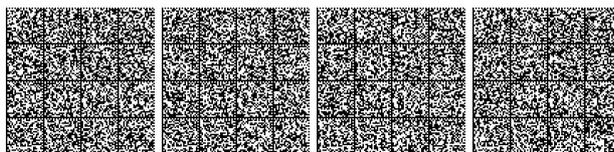
Decreta:

Il decreto dirigenziale 9 febbraio 2010 è modificato nella parte relativa all'elenco dei prodotti prorogati al 31 dicembre 2010 con l'inserimento del seguente prodotto:

Prodotto fitosanitario	N° registr.	Impresa	Composizione in sostanza/e attiva/e		
			sostanza attiva nuova	sostanza attiva nota	sostanza attiva nota
CURIT TRIO	14802	Bayer CropScience Srl	IPROVALICARB	MANCOZEB	FOSETIL

e l'eliminazione del seguente prodotto:

Prodotto fitosanitario	N° registr.	Impresa	Composizione in sostanza/e attiva/e		
			sostanza attiva nuova	sostanza attiva nota	sostanza attiva nota
FLARE GOLD MZ	10301	Syngenta Crop Protection Spa	METALAXIL-M	MANCOZEB	---------

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A03968

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2010.

Integrazione delle deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, concernente la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Luigi Casero è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 26 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008 - Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 283, con il quale sono state individuate le funzioni da delegare al predetto Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero;

Considerati gli obiettivi del Governo in relazione a quanto emerso nella conferenza delle Nazioni unite sul clima tenutasi a Copenhagen nel dicembre del 2009;

Ritenuto necessario integrare in merito la delega di funzioni conferita al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero;
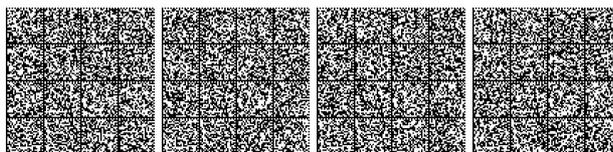
Decreta:

Articolo unico

1. Per i motivi di cui alle premesse, dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2008 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al Sottosegretario di Stato è altresì affidato il compito di elaborare proposte normative in materia di contabilità e bilancio ambientale nello Stato, nelle regioni e negli enti locali ed è conseguentemente autorizzato ad avvalersi delle necessarie risorse, anche finanziarie esistenti sul capitolo 1031 p.g. 29 dell'U.P.B. 24.2.1 del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per l'esercizio finanziario 2010 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 219

10A04277

DECRETO 24 marzo 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.931 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009 e 22 gennaio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all' «Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all' «Indice Eurostat» ("BTP€i"), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, di cui al decreto del 22 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buo-

ni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all' «Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 gennaio 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 gennaio 2010.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 22 gennaio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041, farà carico al capitolo che verrà iscrit-

to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.
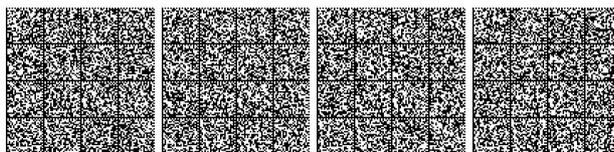
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A04025

DECRETO 24 marzo 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Monopoly».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Monopoly», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004, prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 e prot. 2009/22982/Giochi ltt del 30 giugno 2009 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 6 aprile 2010 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Monopoly».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 36.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile, riproduce l'immagine del tabellone del gioco da tavolo «Monopoly». Al centro del tabellone sono rappresentate sei sezioni, recanti ciascuna l'immagine di due dadi, contraddistinte rispettivamente dalle scritte «1° Tiro», «2° Tiro», «3° Tiro», «4° Tiro», «5° Tiro» e «6° Tiro». Lungo i lati del tabellone sono rappresentate le tradizionali 40 caselle del gioco da tavolo «Monopoly».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Si devono grattare le sezioni contraddistinte, rispettivamente dalle scritte «1° Tiro», «2° Tiro», «3° Tiro», «4° Tiro», «5° Tiro» e «6° Tiro» e scoprire, le caselle celate sotto i dadi. Si devono poi grattare le caselle corrispondenti a quelle trovate sotto i dadi: se in una o più delle caselle corrispondenti a quelle trovate sotto i dadi si trova un premio, si vince il premio o la somma dei premi trovati.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 72.627.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 6 premi di euro 200.000,00
n. 24 premi di euro 20.000,00
n. 750 premi di euro 1.000,00
n. 4.500 premi di euro 500,00
n. 10.500 premi di euro 200,00
n. 39.000 premi di euro 100,00
n. 68.250 premi di euro 50,00
n. 91.500 premi di euro 25,00
n. 77.250 premi di euro 20,00
n. 180.000 premi di euro 15,00
n. 983.250 premi di euro 10,00
n. 5.431.500 premi di euro 5,00
n. 5.004.000 premi di euro 3,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art.5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 325

10A04298

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo dedicato alla Ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina, nel centenario del completamento (Patrimonio UNESCO);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 16 febbraio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 12594 del 1° marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina, nel centenario del completamento (Patrimonio UNESCO), nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: quadricromia; bozzettista: Rita Morena; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 16,25».

La vignetta raffigura un tratto della Ferrovia retica con il caratteristico «Trenino rosso», che collega Tirano a St. Moritz, attraversando le Alpi con numerosi trafori e gallerie, ponti e viadotti. Completano il francobollo le leggende «FERROVIA RETICA, DELL'ALBULA E DEL BERNINA» e «PATRIMONIO MONDIALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Art. 2.

Nel preambolo del decreto interministeriale 19 gennaio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2010), al terz'ultimo comma, al posto di «Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009,» si legga «Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A04159

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di francobolli celebrativi del 150° anniversario della Spedizione dei Mille, nei valori di € 0,60, € 0,65, € 0,85 e € 1,00 (foglietto € 3,10).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 febbraio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 15258 dell'11 marzo 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli celebrativi del 150° anniversario della Spedizione dei Mille, verso l'Unità d'Italia, nei valori di € 0,60, € 0,65, € 0,85 e € 1,00 (foglietto € 3,10).

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40x30; formato stampa dei francobolli: mm 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; formato del foglietto: cm 12x9; colori: sei; bozzetto: a cura di Angelo Merenda; tiratura: due milioni di foglietti composti ciascuno di quattro francobolli.

Le vignette riproducono rispettivamente quattro opere pittoriche che raccontano le tappe più significative della «Spedizione dei Mille»: per il valore di € 0,60 «L'imbarco di Garibaldi a Quarto», opera di V. Azzola conservata nelle collezioni del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino; per il valore di € 0,65 «Lo sbarco a Marsala, 11 maggio 1860», opera di autore ignoto conservato nella Fondazione Bergamo nella Storia - Museo storico di Bergamo; per il valore di € 0,85 «La Battaglia di Calatafimi», dipinto di Remigio Legat esposto al Museo del Risorgimento di Milano; per il valore di € 1,00 «L'incontro di Teano tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II», opera di Pietro Aldi custodita presso il Palazzo Pubblico di Siena. Completano ogni francobollo le rispettive leggende «PARTENZA DA QUARTO», «SBARCO A MARSALA», «BATTAGLIA DI CALATAFIMI» e «INCONTRO DI TEANO», la scritta «ITALIA» e i relativi valori «€ 0,60», «€ 0,65», «€0,85» e «€ 1,00».
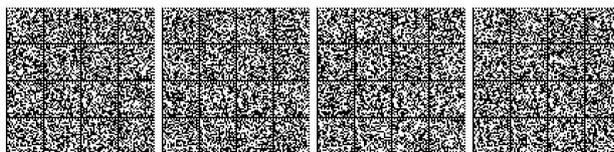
Caratteristiche del foglietto: i quattro francobolli sono disposti su due file, in ordine di valore e impressi in un riquadro perforato in alto a sinistra del foglietto. Fuori dal riquadro, è raffigurata una scena della storica impresa garibaldina ispirata ad un'antica incisione. Completano il foglietto la scritta «150° Anniversario della spedizione dei Mille», le riproduzioni, in alto a destra, del logo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e, in basso a sinistra, del logo di Poste italiane.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A04160

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di francobolli celebrativi di Europa 2010, libri per l'infanzia, nei valori di € 0,60 e € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 16 febbraio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 15259 dell'11 marzo 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli celebrativi di Europa 2010: libri per l'infanzia, nei valori di € 0,60 e € 0,65.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; bozzetti: a cura di Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato a Pinocchio, a cura di Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato a Geronimo Stilton; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00» per il francobollo di «€ 0,60» e valore «€ 32,50» per il francobollo di «€ 0,65».

Le vignette sono dedicate al tema comune «libri per l'infanzia» e raffigurano: per il valore di € 0,60 il personaggio di Pinocchio nella versione di Jacovitti; per il valore di € 0,65 il topo giornalista Geronimo Stilton creato da Elisabetta Dami e, sullo sfondo «Topazia», la città dove si svolgono le sue avventure. Completano ciascun francobollo le leggende «EUROPA», «LIBRI PER L'INFANZIA», e i rispettivi nomi dei personaggi «PINOCCHIO» e «GERONIMO STILTON», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «€ 0,60» e «€ 0,65».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A04161

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo della Confindustria, nel centenario della fondazione, nel valore di € 1,40.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 marzo 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 15257 dell'11 marzo 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo celebrativo della Confindustria, nel centenario della fondazione, nel valore di € 1,40.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: quadricromia; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 70,00».
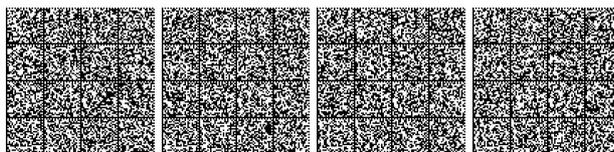
La vignetta riproduce, su fondo celeste, il tricolore, al cui centro campeggia il logo del centenario della Confindustria dal quale si dirama un vortice di frecce. Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO FONDAZIONE CONFINDUSTRIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,40».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A04162

DECRETO 26 marzo 2010.

Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

Ritenuto di dover definire le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui alla medesima disposizione in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili;

Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere i contributi per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuto di avvalersi di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali eventualmente già in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da assicurare nell'attività richiesta per le specificità del servizio a fronte delle esigenze di diffusa operatività sul territorio, nonché alla disponibilità di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale e con immediata operatività lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalità stabilite dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Finalizzazioni del fondo

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di seguito denominato «fondo», sono erogate mediante contributi finalizzati agli interventi di seguito indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti:

60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera *a)*;

50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera *b)* alla lettera *g)*;

12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera *h)*;

20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera *i)* alla lettera *j)*;

8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, la lettera *k)*;

20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, la lettera *l)*;

40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera *m)*;

10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter), per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza e per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione, in conformità ai requisiti ed alle modalità di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera *n)* alla lettera *q)*;

20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di banda larga, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera *r)*;

60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera *s)*, ed all'art. 3.

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono disporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto comma 1 in relazione alle disponibilità di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni.

Art. 2.

Contributi unitari

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo quanto specificamente previsto per i contributi all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione:

a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:

a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del 3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attività produttive - «indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno - arredo» *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2005;

a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 – «disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» - *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2008;

a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza e più specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);

a.4) la nuova cucina componibile sia già predisposta per la raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;

a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1), a.2), a.3) ed a.4);

a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l'acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;

a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo;

b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacità di lavaggio, efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);
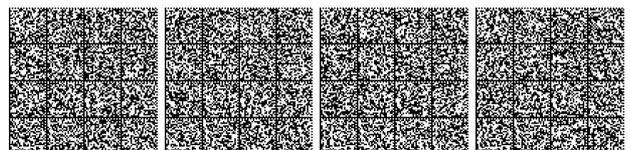
c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;

d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (FSD);

e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (FSD);

f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate;

g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP $\geq$ 2,5 secondo la norma EN 255–3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;

h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo è del 20% sino a un massimo di 1500€;

i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;

j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di 200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;

k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo è aumentato ad euro 2000 se il nuovo rimorchio è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilità; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un semirimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo è aumentato ad euro 4000 se il nuovo semirimorchio è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilità;

l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l' acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avrà cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;

m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;

n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;

o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw;

p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;

q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;

r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con età compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;

s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, e successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

3. Per i beni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, *l)*, *m)*, del comma 1, il contributo è corrisposto per operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione secondo le vigenti disposizioni.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «*de minimis*» (in *Gazzetta Ufficiale* L.379 del 28 dicembre 2006).

5. I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *s)*.

Art. 3.

Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica

1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica di cui alla lettera *s)* del comma 1 dell'art. 2, per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la prenotazione della misura nei confronti del soggetto di cui all'art. 4. La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica. Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

Art. 4.

Modalità di gestione delle risorse

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, si avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.

2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti da parte del Ministero dello sviluppo economico all'organismo di cui al comma 1 in relazione alla effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente decreto.

3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.

Art. 5.

Revoca del contributo

1. In caso di assenza di uno o più requisiti per la erogazione dei contributi, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca dei contributi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 181

10A04297
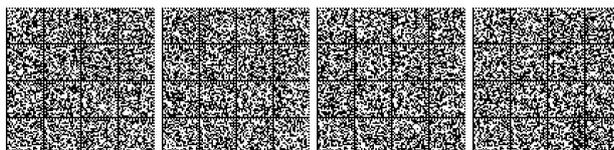
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Vista le richieste di variazione di denominazione, avanzate dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «RG205/22» a «Brentano» e da «RG217/01» a «Belana»;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
11804	Brentano	00	Raps Gbr - D
11805	Belana	00	Raps Gbr - D

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03965

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2009.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 128 reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art.9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti", e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 54, comma 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)", e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n.426, art.1, comma 4, lettera d);

VISTA la legge 1 agosto 2002, n.166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che "per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004";

VISTO l'art.60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

CONSIDERATO che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.08.2004, n. 193, è stato approvato dal Ministro pro tempore il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità Portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dall'art. 36, della citata legge n. 166 del 2002, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

CONSIDERATO che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col D.M. del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone, a cura delle rispettive Aziende Speciali del porto, dell'importo di rispettivi € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art.1, per il Porto di Manfredonia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.7 del citato decreto Ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorità Portuali, il Capo Dipartimento pro tempore può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorità ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1 degli Accordi Procedimentali stipulati con le Autorità Portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato D.M. 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorità Portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorità Portuali, previa approvazione del programma integrativo da parte del Capo Dipartimento pro tempore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 2008, n.211, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti " con cui viene individuata l'articolazione dell'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti in diciotto Direzioni Generali, incardinate in due Dipartimenti;

VISTO il Decreto ministeriale 2 aprile 2009, n° 307, recante il "Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" con il quale sono definiti i compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento n°2623/DTT dell'11 maggio 2009, vistata dall'Ufficio Centrale di bilancio al n° 664, in data 16/06/2009, mediante la quale, in coerenza con la volontà espressa dall'organo politico di vertice, sono individuati i compiti e le responsabilità del Capo Dipartimento ed impartite direttive di carattere operativo e procedimentale ai Direttori Generali delle Direzioni incardinate nel "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici";

RILEVATO che, in conseguenza della nuova organizzazione e in coerenza con la sopra citata Direttiva n°2623/DTT dell'11 maggio 2009, la titolarità della competenza in materia di programmazione in materia portuale risulta attribuita alla "Direzione Generale dei Porti";

CONSIDERATO che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma, alcune Autorità Portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute ed ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

CONSIDERATO che, tali esigenze, in linea generale, sono riconducibili alle sopravvenute obiettive motivazioni ambientali, alla individuazione di nuove esigenze operative o priorità determinate anche dalle rinnovate esigenze del mercato recepite nelle proprie strategie e, quindi, nelle programmazioni triennali, nonché a problematiche progettuali e di cantierabilità dei progetti per sopravvenute difficoltà nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area;

TENUTO CONTO che, con Decreti di variazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21.12.2004, n. 1967 del 18.04.2005, n. 3581/3590 del 5.07.2005, numero 4349/4829/4966/5319 del 26.10.2005, n. 416 del 2.02.2006 e del Ministero delle Infrastrutture n. 6 dell'8.01.2007, n. 2642 del 28/12/2007 e n. 571 del 6.06.2008, tutti registrati alla Corte dei Conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

CONSIDERATO che, ulteriori richieste di integrazione e modifica del programma approvato, riconducibili alle motivazioni sopra enucleate, sono state ora rappresentate dalle Autorità Portuali di Augusta Bari, Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta, Gioia Tauro, Genova, Piombino, Napoli e Savona;
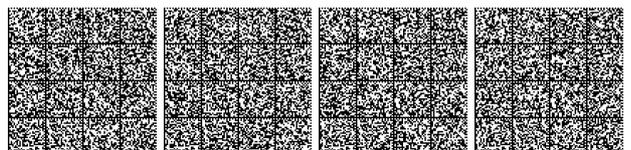
CONSIDERATO che con nota in data 23/06/2009, n°12927/P, **l'Autorità Portuale di Genova** ha presentato una articolata proposta di rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento statale, proponendo una generale rimodulazione finanziaria degli interventi -per tenere conto del valore netto del finanziamento (127 milioni/euro) rispetto al valore lordo programmato (148 milioni/euro), con contestuale determinazione della quota di cofinanziamento (21 milioni/euro) da porre a carico delle risorse dell'Ente a completamento dell'importo complessivamente programmato nonché una ridefinizione di alcuni di essi alla luce delle necessità emerse nel corso degli anni;

VISTA la nota in data 19/11/2009, n°22999/P, mediante la quale **l'Autorità Portuale di Genova,** a seguito della rivalutata possibilità di procedere all'adeguamento e potenziamento dell'intero ambito territoriale ospitante i bacini di carenaggio, ha richiesto -a parziale modifica di quanto precedentemente proposto con la sopra citata nota in data 23/06/2009, n°12927/P- la sostituzione dell'intervento denominato " Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali" programmato per euro 50.000.000,00, con l'intervento denominato "Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, delocalizzazioni, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali", fermo restando l'importo del finanziamento assentito di 50.000.000,00 di euro;

TENUTO CONTO che questa Direzione Generale, in relazione alla maggiore ampiezza dell'intervento proposto in sostituzione -che interessa anche nuove aree e delocalizzazioni- con nota in data 23/11/2009, n°14921, ha provveduto a richiedere, per finalità istruttorie, puntuali assicurazioni in ordine al permanere delle condizioni tecnico/amministrative di ammissibilità del nuovo progetto al finanziamento statale;

VISTA la nota n°24868/P, datata 10/12/2009, con la quale l'Autorità portuale in questione nel confermare in 50 milioni di euro l'importo complessivo del quadro economico generale del progetto -il quale, tuttavia, sarà articolato in più lotti funzionali, ciascuno dei quali conforme in materia ambientale e urbanistica al vigente piano regolatore portuale- attesta l'insussistenza di impedimenti al conseguimento delle aree al fine di dare corso alla cantierabilità delle singole opere, previa acquisizione, su ogni singolo progetto, del favorevole parere tecnico reso dal competente Organo consultivo istituito presso Ministero dell e Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni tecnico-amministrative di ammissibilità al finanziamento statale del nuovo progetto generale, articolato in singole fasi funzionali, previa acquisizione del favorevole parere tecnico reso dal competente Organo consultivo;

CHE, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvati con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni	
Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino		5.600.000,00
Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	*	12.600.000,00
Riempimento Calata concenter		14.800.000,00
Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali		50.000.000,00
Adeguamento imboccatura porto lato ponente		3.000.000,00
Riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - secondo lotto		39.000.000,00
Recupero funzionale banchina molo Giano	*	8.000.000,00
Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi		9.000.000,00
Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5	*	6.000.000,00

risulta rimodulato ed integrato come segue:

Elenco delle Opere	Integrazione del Programma Legge 166/02 da approvare	
Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo		45.909.730,69
Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	*	12.600.000,00
Intervento di recupero danni da mareggiata		11.866.311,55
Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, delocalizzazioni, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali		50.000.000,00
Recupero funzionale banchina molo Giano	*	8.000.000,00
Dragaggio imboccatura portuale		1.610.000,00
Adeguamento tecnico funzionale imboccatura di ponente		1.390.000,00
Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi		10.623.957,76
Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi 3, 4, modulo	*	6.000.000,00

CONSIDERATO che, con nota in data 18/06/2009, n°0863, **l'Autorità Portuale di Napoli,** ha presentato proposta di rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento alla luce dell'evoluzione delle procedure tecnico-amministrative inerenti la progettazione e del quadro delle risorse oggi disponibili, nonché l'inserimento di talune opere già approvate nell'ambito degli interventi infrastrutturali tra quelle relative alle c.d. "Autostrade del mare, fermo restando il finanziamento complessivo assentito;

CHE, in particolare, si propone:

-in sostituzione dell'intervento "Lavori di sistemazione della banchina del Piliero per ormeggi di punta", non eseguibile a causa del sopravvenuto parere negativo dalla Capitaneria di Porto alla realizzazione di qualsiasi nuovo accosto con ormeggio di punta a causa di criticità tecniche relativamente alle manovre di ormeggio alla nuova banchina, nonché dal ripensamento da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in ordine al favorevole parere al tempo espresso in merito all'abbattimento di un edificio (ex magazzini generali) che pregiudica la possibilità di valutare modalità di accosti alternativi, si propone di finanziare, i "Lavori di consolidamento del molo Immacolatella Vecchia – lato Piliero", tra l'altro ritenuto appartenente alla categoria di interventi per le autostrade del mare, dell'importo di euro 5.682.818,70;

- in sostituzione dell'intervento "Lavori di realizzazione di una colmata della testata del molo Carmine nella zona retrostante il molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica", non eseguibile a causa dell'aumento di costo connesso alle esigenze di tutela ambientale emerse a seguito della caratterizzazione ambientale, si propone il finanziamento di un intervento complementare a quello inizialmente ipotizzato, adiacente allo stesso e comunque funzionale alla sistemazione dell'area, costituito dai "Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del molo Carmine", dell'importo di euro 29.525.949,33, anch'esso appartenente alla categoria di interventi per le autostrade del mare;

- l'inserimento nell'ambito degli interventi infrastrutturali relativi alle c.d. "Autostrade del mare" degli interventi denominati "Adeguamento per security portuale" e "Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele" in quanto aventi le caratteristiche previste dal decreto 03/06/2004;

VISTA la nota in data 15/12/2009, n° 1585, con la quale l'Autorità portuale nel fornire ulteriori chiarimenti in merito alla proposta di variazione in argomento, ha assicurato la conformità in materia urbanistica ed ambientale delle opere in questione e la insussistenza di impedimenti alla cantierabilità delle medesime;

CHE per quanto sopra il quadro degli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Napoli, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, risulta rimodulato ed integrato come riportato nel sottoindicato prospetto:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni		Integrazione del Programma Legge 166/02 da approvare	
Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	*	16.307.218,88		16.307.218,88
"Lavori di sistemazione della banchina del Piliero per ormeggi di punta",		8.647.767,59		----------------------
"Lavori di realizzazione di una colmata della testata del molo Carmine nella zona retrostante il molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica"		26.561.000,44		----------------------
Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia –lato Piliero"			*	5.682.818,70
"Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del molo Carmine"				29.525.949,33
"Adeguamento per security portuale"		6.794.674,53	*	6.794.674,53
"Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele";		15.318.902,58	*	15.318.902,58
Totale		73.629.564,02		73.629.564,02

CONSIDERATO che, con note in data 16/02/2009, n° 1326 e in data 16/12/2009, n° 9419/tec, **l'Autorità Portuale di Savona**, ha presentato proposta di rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento alla luce dell'evoluzione dell'effettiva spesa correlata all'andamento dei lavori, e della necessità di provvedere ad assicurare il completamento del finanziamento necessario alla realizzazione della nuova sede dell'Autorità portuale di Savona, già parzialmente finanziata con altre risorse statali.

CHE, in particolare, si propone la rimodulazione finanziaria per due dei sette interventi finanziati, e la destinazione delle economie, nella misura di euro 3.163.000,00, al cofinanziamento di un nuovo progetto denominato "Realizzazione della Nuova sede dell'Autorità portuale nelle aree demaniali ex italsider", come riportato nel sottoindicato prospetto:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni		Integrazione del Programma Legge 166/02 da approvare	
Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado		709.465,00		206.400,00
Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	*	12.256.195,00	*	9.596.260,00
Nuova sede dell'Autorità portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider				3.163.000,00
Totale		12.965.660,00		12.965.660,00

CHE, relativamente al progetto di costruzione della "Nuova sede dell'Autorità portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider", già ammesso al cofinanziato statale a valere sui fondi stanziati dal comma 994 della legge 296/06, con nota in data 18/05/2009, n° 3908, l'Autorità portuale ha provveduto a confermare la sottoposizione del progetto alla procedura di intesa Stato-Regione, per le autorizzazioni urbanistiche, paesistiche ed ambientali e ad asseverare che nulla osta alla cantierabilità del progetto in questione;

CONSIDERATO che, con nota in data 12/12/2008, n°16619, **l'Autorità Portuale di Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta,** ha presentato proposta di rimodulazione finanziaria di due degli otto interventi ammessi al finanziamento statale, alla luce dell'evoluzione dell'effettiva spesa correlata all'andamento dei lavori, come riportato nel sottoindicato prospetto:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni		Proposta di rimodulazione del Programma di cui alla Legge 166/02 da approvare	
sviluppo del sistema informatico 1° lotto		1.238.942,11		2.896.246,31
sviluppo del sistema informatico di completamento		8.397.436,53		6.740.132,33
Totale		9.636.378,64		9.636.378,64

CONSIDERATO che, con nota in data 27/07/2009, n°5034/09, **l'Autorità Portuale di Piombino,** a seguito degli impegni assunti dalle Amministrazioni sottoscrittrici dell'APQ del 21.12.2007, ha presentato proposta di rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento, prevedendo di destinare parte dell'importo dei 22.237.600,00 euro originariamente destinati all' "Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali", al finanziamento del progetto di "Dragaggio e refluimento di 900.000 mc. di sedimenti nel porto di Piombino", di euro 15.000.000,00;

CHE, con successiva nota in data 15/12/2009, n° 7790, l'Autorità portuale ha provveduto a fornire ulteriori precisazioni in merito al progetto precisando, tra l'altro, l'esatta denominazione del progetto in "Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento", ad attestare la conformità alla pianificazione portuale vigente e a confermare che nulla osta alla cantierabilità del progetto in questione ad avvenuta acquisizione del parere del competente C.T.A;

CHE, per quanto sopra, il quadro degli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Piombino risulta rimodulato ed integrato come riportato nel sottoindicato prospetto:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni		Proposta di rimodulazione del Programma di cui alla Legge 166/02 da approvare	
Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	22.237.600,00	*	7.237.600,00
Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II del PRP del Porto di Piombino- I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchina mento			*	15.000.000,00
Totale		22.237.600,00		22.237.600,00

CONSIDERATO che, con nota in data 02/10/2008, n°5506, **l'Autorità Portuale di Augusta,** ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con la Corte dei Conti, finalizzata alla cancellazione dell'intervento denominato "Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers" dall'ambito degli interventi infrastrutturali relativi alle c.d. "Autostrade del mare", in quanto tale infrastruttura non è destinata al trasporto combinato strada-mare, su nave RO-RO;

RITENUTO di poter condividere la suesposta osservazione e, conseguentemente, di cancellare il predetto intervento da quelli contrassegnati come "Autostrade del mare";

VALUTATO che l'insieme delle suddette modifiche non pregiudicano il raggiungimento della percentuale minima del finanziamento complessivo da destinare al programma di sviluppo delle modalità di trasporto, c.d. "Autostrade del mare, stabilita dal decreto 3 giugno 2004, nel 20% ;

CONSIDERATO che, con nota in data 15/01/2009, n°296/U09, **l'Autorità Portuale del Levante (porti di Bari, Barletta, Monopoli)** ha presentato proposta di rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento alla luce dell'ampliamento della circoscrizione territoriale e tenendo conto delle difficoltà di realizzazione dei lavori di ampliamento dell'area banchinata a ridosso del III e IV Braccio del Molo Foraneo del porto di Bari;

CHE, ad oggi, non essendo ancora pervenuto alcuno degli atti e pareri tecnico-amministrativi , richiesti in data 27/04/09, con nota 5449 di prot., necessari alla valutazione istruttoria dell'istanza in questione, la proposta di rimodulazione di che trattasi non può trovare ulteriore seguito;

RITENUTO, inoltre, dover rinviare ogni valutazione in ordine alla rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento statale a favore dell'**'Autorità Portuale di Gioia Tauro**, all'acquisizione degli atti e chiarimenti richiesti in data in data 30/11/2009, con nota 15314 di prot., ad oggi non ancora riscontrata;

RITENUTO di poter procedere, in accoglimento delle motivate richieste formulate dalle Autorità Portuali di Augusta, Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta, Genova, Napoli, Piombino e di Savona alla variazione del programma di opere

infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

CONSIDERATO che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette Autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della vigente normativa;

AI SENSI della legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

D E C R E T A:

ARTICOLO UNICO – Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate richieste formulate dalle Autorità Portuali di Augusta, Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta, Genova, Napoli, Piombino e di Savona, sono approvate le variazioni ed integrazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come di seguito indicate, riportate anche nell'**allegato elenco** degli interventi complessivamente programmati:

Autorità Portuale di Augusta:

L'intervento denominato "Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers" è espunto da quelli contrassegnati con l'asterisco in quanto non finalizzato allo sviluppo del progetto denominato "autostrade del mare".

Autorità Portuale di Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta:

in parziale rimodulazione degli interventi programmati:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive modifiche	
sviluppo del sistema informatico 1° lotto		1.238.942,11
sviluppo del sistema informatico di completamento		8.397.436,53
Totale		9.636.378,64

sono approvati i seguenti interventi:

sviluppo del sistema informatico 1° lotto		2.896.246,31
sviluppo del sistema informatico di completamento		6.740.132,33
Totale		9.636.378,64

Autorità Portuale di Genova

in rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni	
Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino		5.600.000,00
Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	*	12.600.000,00
Riempimento Calata concenter		14.800.000,00
Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali		50.000.000,00
Adeguamento imboccatura porto lato ponente		3.000.000,00
Riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - secondo lotto		39.000.000,00

Recupero funzionale banchina molo Giano	*	8.000.000,00
Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi		9.000.000,00
Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5	*	6.000.000,00
Totale	€	148.000.000,00

sono approvati i seguenti interventi:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 da approvare	
Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo		45.909.730,69
Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	*	12.600.000,00
Intervento di recupero danni da mareggiata		11.866.311,55
Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, delocalizzazioni, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali		50.000.000,00
Recupero funzionale banchina molo Giano	*	8.000.000,00
Dragaggio imboccatura di ponente		1.610.000,00
Adeguamento tecnico funzionale imboccatura di ponente		1.390.000,00
Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi		10.623.957,76
Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi 3, 4, modulo	*	6.000.000,00
Totale . . .		148.000.000,00

Autorità Portuale di Napoli:

in rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive modifiche	
Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele		15.318.902,58
Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)		18.370.329,14
Adeguamento per "security" portuale		6.794.674,53
Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini		6.831.736,39
Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	*	16.307.218,88
Lavori per la sistemazione banchina Piliero per ormeggi di punta		8.647.767,59

Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica		26.561.000,44
Totale . . .		98.831.629,55

sono approvati i seguenti interventi:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 da approvare	
Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	*	15.318.902,58
Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)		18.370.329,14
Adeguamento per "security" portuale	*	6.794.674,53
Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini		6.831.736,39
Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante		16.307.218,88
Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia –lato Piliero"	*	5.682.818,70
"Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del molo Carmine"		29.525.949,33
Totale . . .		98.831.629,55

Autorità Portuale di Piombino:

in parziale rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive modifiche	
Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	22.237.600,00
Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale		20.000.000,00
Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia		2.000.000,00
Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale		2.000.000,00
Porto di Cavo - Recupero statico del pontile		2.660.000,00
Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		6.000.000,00
Totale . . .		54.897.600,00

sono approvati i seguenti interventi:

Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	7.237.600,00
Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II del PRP del Porto di Piombino- I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchina mento	*	15.000.000,00
Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale		20.000.000,00
Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia		2.000.000,00

Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale		2.000.000,00
Porto di Cavo - Recupero statico del pontile		2.660.000,00
Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		6.000.000,00
Totale . . .		54.897.600,00

Autorità Portuale di Savona:

in rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive modifiche	
Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado		709.465,00
Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa		2.580.765,00
Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga		1.483.555,00
Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	*	4.064.320,00
Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	*	12.256.195,00
Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona		8.772.790,00
Progettazioni interventi PRUSST		1.096.510,00
Totale . . .	€	30.963.600,00

sono approvati i seguenti interventi:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 da approvare	
Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado		206.400,00
Progettazione preliminare della piattaforma multipurposa		2.580.765,00
Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga		1.483.555,00
Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	*	4.064.320,00
Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	*	9.596.260,00
Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona		8.772.790,00
Progettazioni interventi PRUSST		1.096.510,00
Nuova sede dell'Autorità portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider		3.163.000,00
Totale . . .	€	30.963.600,00

Roma, 22 dicembre 2009

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 4

ALLEGATO

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 5.340.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 13.097.408,97	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 16.226.294,72	
011042002	ANCONA	Completamento 4^ fase opere a mare	€ 844.230,28	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 8.622.591,03	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016072006	BARI	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00	
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: ristrutturazione immobile	€ 7.550.000,00	*
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: realizzazione area sterile	€ 2.450.000,00	*
016074001	BRINDISI	Dismissione del fascio binari e sistemazione aree adiacenti la stazione marittima	€ 6.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del nuovo varco di via Spalato	€ 2.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del circuito interno portuale	€ 1.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Ristrutturazione e riqualificazione della zona Fontanelle in ambito portuale – 1° stralcio	€ 4.200.000,00	*
016074001	BRINDISI	Viabilità prevista dal P.R.P. tra via Perseo e via Rizzo	€ 500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Adeguamento funzionale del Capannone ex Montecatini	€ 14.757.995,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 1.500.000,00	*
020092009	CAGLIARI	Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo	€ 9.106.610,00	*
020092009	CAGLIARI	Realizzazione Darsena Pescherecci	€ 7.000.000,00	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 3.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 47.070.000,00	*
019087015	CATANIA	Lavori di realizzazione del nuovo Asse dei servizi	€ 1.619.436,46	
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 2.896.246,31	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 6.740.132,33	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.522,01	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	€ 45.909.730,69	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00	*
007010025	GENOVA	Intervento di recupero danni da mareggiata	€ 11.866.311,55	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 50.000.000,00	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 8.000.000,00	
007010025	GENOVA	Dragaggio imboccatura di ponente	€ 1.610.000,00	
007010025	GENOVA	Adeguamento tecnico funzionale imboccatura di ponente	€ 1.390.000,00	*
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 10.623.957,76	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4 modulo	€ 6.000.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Pavimentazione piazzali Est II lotto	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Escavo e posa tappetini (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per € 1.782.692,00)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Pavimentazione piazzali nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Completamento bacino nord con completamento banchina	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	
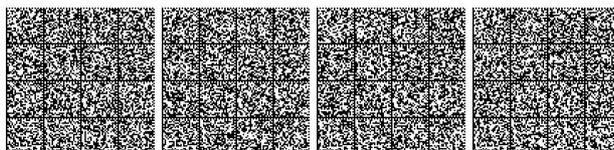
C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Cataletto	€ 17.382.320,00	*
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	
009049009	LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	
009049009	LIVORNO	Realizazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.864.200,00	*
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	*
009049009	LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 11.350.000,00	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 1.670.646,00	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 6.464.260,00	
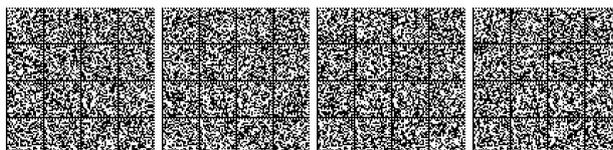
C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento banchina Buscaiol	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 8.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti	€ 54.050.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 5.950.000,00	*
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.318.902,58	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€ 6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,88	
015063049	NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	€ 5.682.818,70	*
015063049	NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine	€ 29.525.949,33	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€ 6.493.706,40	*
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 3.600.000,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 24.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 7.237.600,00	*
009049012	PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	€ 15.000.000,00	*
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 20.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 2.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 2.660.000,00	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 6.000.000,00	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 26.600.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 8.700.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.930.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 11.000.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*
015065116	SALERNO	Banchina scalo crocieristico molo di levante	€ 29.199.468,47	
015065116	SALERNO	Allargamento molo 3 gennaio	€ 3.941.928,24	
015065116	SALERNO	Consolidamento cigli banchina	€ 15.475.718,29	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 206.400,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 9.596.260,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
007009056	SAVONA	Nuova sede dell'Autorità Portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider	€ 3.163.000,00	
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 1.000.000,00	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 3.560.235,00	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 900.000,00	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 14.000.000,00	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante	€ 2.500.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 5.000.000,00	*
016073027	TARANTO	Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 6.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE	€ 1.425.900.000,00	

10A04060

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 ottobre 2009.

Istituzione dell'Area marina protetta denominata «Secche della Meloria».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l'art. 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
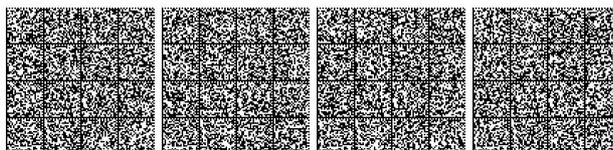
Visto lo studio conoscitivo propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», effettuato dall'Università di Pisa - Dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio;

Viste le integrazioni sugli studi conoscitivi propedeutici trasmessi in data 17 novembre 2003 dall'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana e il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia applicata «Guido Bacci»;

Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 20 marzo 2007;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dalla Provincia di Pisa, dal Comune di Livorno e dal Comune di Pisa, trasmesso dalla medesima Regione Toscana con nota prot. n. 124/93025/12 del 28 luglio 2005, con il quale le suddette Amministrazioni concordano sulla necessità di affidare la gestione dell'area marina protetta Secche della Meloria al Parco naturale regionale «Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli»;

Considerato che il Collegio della sezione centrale di controllo di legittimità su atti della Corte dei conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'istituzione dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Secche della Meloria», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espressa dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso in data 24 gennaio 2008 Repertorio atti n. 7/CU dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Secche della Meloria»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

È istituita l'area marina protetta denominata «Secche della Meloria».

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

«acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

a) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
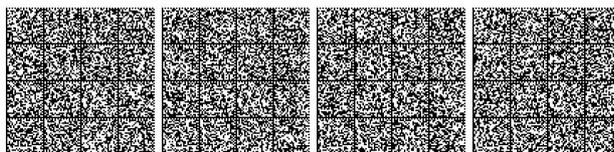
b) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

c) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

d) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

e) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale ponte o gavitello;

f) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

g) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

h) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Secche della Meloria» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 4 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43° 36'. 45" N	010° 07'. 0" E
B	43° 36'. 45" N	010° 12'. 2" E
C	43° 35'. 05" N	010° 14'. 2" E
D	43° 32'. 06" N	010° 14'. 2" E
E	43° 30'. 58" N	010° 07'. 0" E

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.

Attività non consentite

Nell'area marina protetta «Secche della Meloria» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento adottato a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
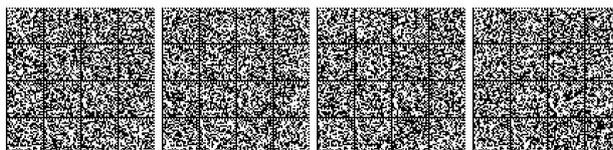
d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Secche della Meloria», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, è affidata provvisoriamente all'Ente Parco regionale del «Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli». Con successivo decreto ministeriale, la gestione è confermata al suddetto Ente, ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Secche della Meloria» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamenta di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2.

b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

c) il programma annuale relativo alle spese di gestione;

d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;

e) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.

Art. 10.

Demanio marittimo

I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Secche della Meloria», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

1. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

2. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e rinascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela previsti dal Regolamento di disciplina di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6.

Art. 12.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Secche della Meloria», nonchè all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della disciplina dell'area marina protetta oltre che all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari ad € 250.000,00, con le disponibilità del capitolo 7351 dell'unità previsionale di base 21.5.4.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009.

2. A decorrere dall'anno 2009, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, una somma non inferiore ad € 100.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta «Secche della Meloria», compatibilmente con le disponibilità iscritte sulla Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'Ambiente» - Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.5.2 «Interventi», capitolo 1646 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare.

Art. 13.

Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.'

Art. 14.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta di «Secche della Meloria» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 21 ottobre 2009

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2009.

Integrazione del cofinanziamento statale in favore del POR Obiettivo 3 - Regione Abruzzo - Programmazione 2000/2006. (Deliberazione n. 123/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/1999), concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2000), relativa al cofinanziamento del Quadro comunitario di sostegno (QCS) obiettivo 3, periodo 2000-2006, Fondo sociale europeo;

Vista la decisione della Commissione delle comunità europea n. C(2004)1966 del 25 maggio 2004, concernente la riprogrammazione 2000/2003 del Programma operativo regionale (POR) della Regione Abruzzo obiettivo 3, periodo di programmazione 2000-2006;

Considerato che il presidente della Regione Abruzzo - a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel mese di aprile 2009 — ha rappresentato al Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza di misure straordinarie di sostegno in favore della Regione medesima mediante il trasferimento, a carico dello Stato, dell'onere di cofinanziamento regionale, per un importo di 2.635.864 euro, del citato POR della Regione Abruzzo, obiettivo 3, FSE, per il periodo 2000/2006, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie disponibili;

Vista la nota n. 0126688 del 15 dicembre 2009, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze, nel condividere l'esigenza di assicurare alla Regione Abruzzo misure straordinarie di sostegno, propone che il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 assuma a proprio carico una quota parte del cofinanziamento regionale, per un importo di 2.635.864 euro, ad integrazione della quota di cofinanziamento statale a suo tempo assegnata alla Regione Abruzzo;

Ritenuto di dover condividere tale proposta al fine di sostenere l'economia del territorio regionale gravemente colpito dai richiamati eventi sismici dell'aprile 2009;

Delibera:

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, è autorizzato l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, diretto a reintegrare, per un importo di 2.635.864 euro, la quota di competenza della Regione Abruzzo relativa al Programma operativo regionale (POR) obiettivo 3, periodo di programmazione 2000-2006.

2. L'assegnazione della predetta quota aggiuntiva di cofinanziamento statale, a carico del predetto Fondo di rotazione, viene effettuata mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE.

Roma, 17 dicembre 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 311

10A04296
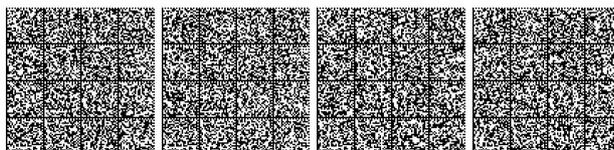
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 11 marzo 2010.

Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici. (Determinazione n. 2).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Premessa.

Sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità alcune questioni interpretative attinenti la disciplina applicabile ai rapporti tra amministrazione concedente ed impresa concessionaria nella fase di esecuzione dei lavori previsti nel contratto di concessione di lavori pubblici.

In particolare, è stato chiesto se si debbano applicare integralmente le norme riguardanti la contabilizzazione dei lavori attualmente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (nel seguito «Regolamento») in materia di appalti.

A tal fine, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 163/2006 (nel seguito «Codice»), l'Autorità ha predisposto un documento riassuntivo delle tematiche di maggior rilievo riguardanti la fase di esecuzione dei lavori previsti in una concessione, quali l'assetto delle funzioni di controllo contabile e di vigilanza e, più in particolare, la figura e le funzioni del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, del responsabile del procedimento e del collaudatore.

Sulla base di tale documento l'Autorità ha avviato una formale procedura di consultazione preventiva online e un'audizione per garantire la partecipazione delle amministrazioni e delle categorie interessate.

A seguito di tale consultazione, l'Autorità ha adottato la seguente determinazione con una consapevole valutazione di impatto positivo sotto il profilo di una maggiore certezza dei rapporti, di una più accentuata garanzia delle procedure, di una migliore efficienza delle relazioni di mercato.

1. Gli elementi distintivi della concessione di lavori pubblici rispetto al contratto d'appalto.

Al fine di fornire una risposta alle problematiche citate in premessa, occorre preliminarmente delineare la natura giuridica del contratto di concessione di lavori pubblici evidenziandone le principali caratteristiche.

Il Codice definisce (art. 3, comma 11) le concessioni come contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che «presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo» (in sostanziale continuità con la previgente legge n. 109/1994, ove all'art. 19, comma 2, era stabilito che «la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati», ammettendo la possibilità di riconoscere un prezzo, fissato in sede di gara, solo qualora necessario al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento in relazione alla qualità ed ai costi del servizio).

Caratteristica peculiare dell'istituto concessorio è l'assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale l'intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell'opera di autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di remunerare l'investimento effettuato.

Nella concessione di lavori pubblici l'imprenditore, di regola, progetta ed esegue l'opera ed attraverso la gestione e lo sfruttamento economico dell'opera stessa ottiene in cambio i proventi a titolo di corrispettivo per la costruzione, eventualmente accompagnato da un prezzo.

Occorre precisare che ai sensi di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice rientrano a pieno titolo nella nozione di concessione tanto le ipotesi dove il concessionario assume, oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda (modello autostrade), quanto le concessioni in cui al rischio di costruzione si aggiunge il c.d. rischio di disponibilità (modello ospedali, carceri ecc.), sul quale si tornerà più diffusamente oltre.

In assenza di alea correlata alla gestione, non si configura la concessione bensì l'appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell'esecuzione dell'opera. Nella concessione, al rischio proprio dell'appalto, si aggiunge il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l'opera realizzata e/o il c.d. rischio di disponibilità, sui quali si tornerà nel prosieguo.

La Commissione europea, nella Comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000, delinea proprio nel senso sopra evidenziato i criteri distintivi tra concessione e appalto: si afferma che il tratto peculiare delle concessioni di lavori pubblici consiste nel conferimento di un diritto di gestione dell'opera che permette al concessionario di percepire proventi dall'utente a titolo di controprestazione della costruzione dell'opera (ad esempio, in forma di pedaggio o di canone) per un determinato periodo di tempo. Il diritto di gestione implica anche il trasferimento della relativa responsabilità che investe gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera. Al contrario, si è in presenza di un appalto pubblico di lavori quando il costo dell'opera grava sostanzialmente sull'autorità aggiudicatrice ed il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti.

La pratica dimostra che, in certi casi, il concedente interviene parzialmente nel rischio economico assunto dal concessionario. Accade, così, che la pubblica amministrazione sostenga in parte il costo di costruzione e/o quello di gestione della concessione al fine di contenere il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale. Tale intervento può avvenire secondo diverse modalità nella fase di costruzione con pagamenti prestabiliti in

corso di esecuzione e in fase di gestione con pagamenti in forma forfettaria garantita, o in funzione del numero di utenti e non conduce necessariamente alla modifica della natura del contratto. Sempre secondo la Commissione, se il prezzo versato copre solo parzialmente il costo dell'opera, il concessionario dovrà sempre assumere una parte significativa dei rischi connessi alla gestione. La corresponsione di somme in conto gestione è conseguenza del fatto che il concessionario deve, per ragioni attinenti all'interesse generale, praticare «prezzi sociali» e riceve pertanto a questo titolo una compensazione da parte della amministrazione, in un unico versamento o in più versamenti scaglionati nel tempo. Tale partecipazione dell'amministrazione al costo di funzionamento non solleva il concessionario da una parte significativa del rischio di gestione.

Elemento imprescindibile della concessione di lavori pubblici è, quindi, l'attitudine dell'opera oggetto della stessa a realizzare un flusso di cassa che può consentire di ripagare totalmente o parzialmente l'investimento. Proprio in relazione a questa attitudine, si usa classificare le opere in tre tipologie: opere calde, fredde e tiepide.

Calde sono quelle opere dotate di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione; fredde sono, invece, le opere per le quali il privato che le realizza e gestisce fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione e trae la propria remunerazione da pagamenti effettuati dalla stessa. A tali opere fa rifermento l'art. 143, comma 9 del Codice, sopra citato. Tra queste due tipologie di opere, si pongono in posizione mediana quelle i cui ricavi da utenza non sono sufficienti a ripagare interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un contributo pubblico (c.d. opere tiepide).

La concessione di lavori pubblici, come è stato definitivamente chiarito all'art. 3, comma 15-*ter*, introdotto nel Codice dal terzo decreto correttivo, ricade tra i contratti di partenariato pubblico privato (nel seguito «PPP»), nei quali è previsto in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati.

Tale articolo richiama la decisione di Eurostat 11 febbraio 2004 avente la finalità di stabilire le condizioni in base alle quali la realizzazione di un'opera è da intendersi a carico del bilancio pubblico o del settore privato. La decisione si applica, quindi, solo qualora lo Stato sia il principale acquisitore dei beni e servizi forniti dall'infrastruttura, sia che la domanda venga originata dalla stessa parte pubblica che da terze parti. È questo il caso, ad esempio, di servizi pubblici, come la sanità o l'istruzione, nei quali, per un meccanismo di sostituzione, le prestazioni erogate ai cittadini sono pagate dalla pubblica amministrazione o di infrastrutture stradali, i cui pedaggi sono pagati dalla parte pubblica attraverso sistemi di shadow tolls (c.d. pedaggi ombra). Si tratta di «opere fredde» che prevedono oneri finanziari a carico dello Stato distribuiti negli anni.

L'Eurostat individua tre principali forme di rischio nei rapporti di PPP per individuare se un'opera incida o meno sul bilancio pubblico:

1) rischio di costruzione (è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a standard inadeguati);

2) rischio di disponibilità (è il rischio legato alla performance dei servizi che il partner privato deve rendere);

3) rischio di domanda (è il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il partner privato deve soddisfare).

In particolare, nella decisione summenzionata, un'opera realizzata con il PPP non inciderà sui bilanci pubblici solo se il partner privato sostiene il rischio di costruzione ed almeno uno degli altri due rischi (rischio di disponibilità o rischio di domanda). Diversamente, le opere realizzate con il PPP ricadono sui bilanci pubblici con ovvie conseguenze in termini di impatto sul deficit.

Tale decisione conferma che un contratto di concessione o di partenariato pubblico privato si distingue in modo sostanziale dall'appalto, in relazione alla allocazione dei rischi in capo al partner privato.

2. La disciplina della concessione di lavori pubblici nel Codice.

L'affidamento della concessione di lavori pubblici, indipendentemente dalla specificità dell'oggetto del contratto, può avvenire secondo le modalità previste all'art. 144 e ss. ed all'art. 153 (c.d. finanza di progetto).

A prescindere dalle modalità di affidamento della concessione, il concessionario può eseguire i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi; il concedente può imporre che almeno il 30% dei lavori siano affidati a terzi ovvero chiedere che, in sede di offerta, il concessionario indichi il valore dei lavori che intende appaltare a terzi (*cfr.* art. 146 del Codice).

La disciplina delineata dal Codice e dal Regolamento per la materia delle concessioni di lavori pubblici, mentre risulta dettagliata per i profili inerenti l'affidamento della concessione, non lo è altrettanto per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori.

Ciò in quanto la disciplina prevista dal Codice per la fase esecutiva dei lavori è dettata principalmente per la realizzazione di appalti pubblici di lavori.

Con riguardo alle concessioni di lavori pubblici, il tema trattato trova la sua disciplina, seppur sintetica, in due articoli del Codice: l'art. 142 per le concessioni affidate sulla base di un progetto preliminare e l'art. 152 per le concessioni affidate sulla base degli studi di fattibilità.

Al fine di esaminare la disciplina applicabile all'esecuzione dei contratti di concessione di lavori pubblici, occorre considerare alcuni elementi peculiari di tali contratti rispetto all'appalto. Anzitutto, va rammentato che la concessione di lavori pubblici coinvolge sia i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario sia l'eventuale rapporto tra concessionario e appaltatore terzo, poiché il concessionario, come sopra specificato può eseguire i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi. Il concessionario, a sua volta, rivestire la natura di soggetto privato oppure di amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, il concedente può prevedere un contributo pubblico —

prezzo — finalizzato a garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione

L'art. 142 del Codice prevede una regolamentazione differenziata in relazione alla natura giuridica del concessionario, amministrazione aggiudicatrice o soggetto privato.

Nel primo caso, secondo l'art. 142, comma 3, agli appalti di lavori affidati a terzi si applicano tutte le disposizioni del Codice, salvo non siano derogate dal Capo II del Titolo III della Parte II che detta la disciplina specifica delle concessioni.

Nel secondo caso, il comma 4 del medesimo art. 142, prevede che i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti ad applicare per gli appalti affidati a terzi gli articoli 149-151, e in quanto compatibile e non specificatamente derogati, la normativa in materia di pubblicità e termini, requisiti generali, qualificazione degli operatori economici, progettazione, contenzioso, ecc. e, per la fase di esecuzione, subappalto, collaudo e piani di sicurezza. Non vi è un richiamo espresso alla normativa sulla direzione dei lavori; tuttavia, occorre rammentare, per esempio, l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai sensi del quale l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, il quale con il costruttore, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, assume la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni esecutive del progetto, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera.

Il concessionario è quindi tenuto alla nomina di un direttore/responsabile tecnico dei lavori che abbia la responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche.

In virtù della previsione dell'art. 142, comma 3 del Codice, risulta, quindi, pacifica l'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 163/2006 agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici. In altri termini, se il concessionario è riconducibile alla categoria delle amministrazioni aggiudicatrici, il richiamo integrale alle norme del Codice porta a ritenere chiara per gli appalti affidati a terzi l'applicazione delle norme in materia di direzione lavori e di contabilità pubblica. Peraltro, l'art. 148 dispone espressamente che i concessionari che siano amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni del Codice non solo per l'affidamento, ma anche per l'esecuzione degli appalti affidati a terzi.

La disciplina sopra delineata si pone in sostanziale continuità con l'assetto previgente alla entrata in vigore del Codice: l'Autorità, con deliberazione n. 191 del 16 maggio 2001, relativamente alla normativa contenuta nella legge 109/94, aveva affermato che è compito esclusivo del concessionario, qualora proceda all'esecuzione dei lavori affidandoli in appalto ad imprese terze, l'adozione di provvedimenti ritenuti opportuni nei confronti dell'appaltatore in relazione alle problematiche che riguardano il rapporto contrattuale con il concessionario stesso, come, ad esempio, l'introduzione di nuovi prezzi, il rispetto dei tempi stabiliti per l'esecuzione, la verifica della corretta esecuzione. Spetta, invece, al concedente la verifica nei confronti del concessionario della rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto approvato, alle normative vigenti ed alle regole di esecuzione.

Per quanto riguarda le concessioni affidate mediante lo strumento della finanza di progetto, occorre fare riferimento al Capo III «(Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori)» del medesimo Titolo III del Codice. In particolare, l'art. 152 stabilisce che a tali procedure di affidamento si applicano i principi e disposizioni comuni, la programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori, il contenzioso, le disposizioni di coordinamento, finali e transitorie. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della disciplina della finanza di progetto, le norme di cui al Titolo I ovvero al Titolo II della Parte II (in relazione alla soglia di importo dell'investimento).

La previsione normativa ha posto dubbi in quanto, nella sua formulazione letterale, sembra prevedere l'applicazione della disciplina in materia di direzione e contabilità dei lavori con riferimento «alle procedure di affidamento», e non agli appalti a valle.

Occorre però tenere presente che, come sopra già affermato, anche le procedure disciplinate dall'art. 153 portano all'affidamento di una concessione di lavori pubblici; d'altra parte, la «finanza di progetto», cui si riferisce il suddetto articolo del Codice, è una tecnica di finanziamento utilizzata dagli operatori economici anche per le concessioni di lavori pubblici affidate secondo la procedura individuata dall'art. 142 e seguenti.

Pertanto, indipendentemente dalle modalità di affidamento (art. 143 ed art. 153 del Codice), all'esecuzione delle concessioni di lavori pubblici ed in particolare agli appalti a terzi non può che logicamente applicarsi una disciplina uniforme.

Di conseguenza, il concessionario non amministrazione aggiudicatrice non è tenuto ad applicare le norme del Regolamento relative alla contabilità dei lavori pubblici ai lavori eseguiti sia direttamente — ovvero attraverso proprie controllate come specificato dall'art. 149, commi 3 e 4 del Codice — che tramite appalti a terzi.

Con riguardo agli ulteriori aspetti della disciplina dei rapporti concedente concessionario, sia che la concessione sia stata affidata secondo la procedura ordinaria ovvero tramite project finance, l'opera realizzata in regime di concessione deve essere sottoposta — per espressa previsione normativa — sia al collaudo finale dell'opera (art. 142 del Codice) sia al collaudo in corso d'opera (art. 141 del Codice), come disciplinati dalla materia dei lavori pubblici.

Occorre, poi, considerare che l'art. 141 «collaudo dei lavori pubblici» (situato nel Capo I del TitoloIII) stabilisce nei casi di affidamento dei lavori in concessione l'attribuzione al responsabile del procedimento delle funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
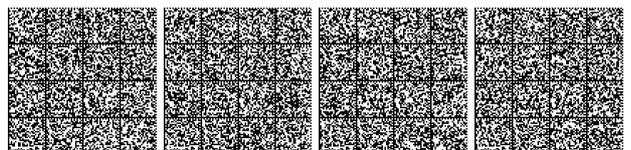
Conseguentemente, l'art. 8, comma 1, lettera *r)* del Regolamento (riprodotto nell'art. 10 dello schema di regolamento attuativo del Codice) prevede tra le funzioni del responsabile del procedimento quella «di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali» e il successivo art. 86 (l'individuazione di tali poteri in sede contrattuale risulta confermata all'art. 115 dello schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti, in corso di approvazione) stabilisce che il contratto di concessione deve contemplare i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri di vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento. Ciò in linea con quanto disposto dall'art. 119 del Codice secondo cui il responsabile del procedimento svolge in fase di esecuzione dei contratti pubblici (e quindi anche delle concessioni) il ruolo di «Direttore dell'esecuzione».

Dunque, nel caso di affidamento della realizzazione dell'opera in regime di concessione, la normativa vigente non definisce a priori le concrete modalità di svolgimento della funzione di vigilanza da parte del responsabile del procedimento, ma stabilisce che queste, comunque obbligatorie anche nell'ipotesi di affidamento a terzi della realizzazione dei lavori da parte del concessionario, vadano precisate principalmente nell'ambito del contratto, giacché in quest'ultimo documento è possibile identificare maggiori o minori poteri riservati al committente e, pertanto, diverse conseguenti modalità di vigilanza alle quali il responsabile del procedimento deve attenersi.

Peraltro, è utile rammentare che, secondo la disciplina del Codice, l'atto attorno al quale ruota il rapporto concessorio è proprio il contratto tra concedente e concessionario, come è ricavabile dalla definizione di concessione citata nel primo paragrafo, dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dalla ricostruzione dell'istituto della concessione quale complesso di diritti ed obblighi delle parti che si ricava dal comma 1 dell'art. 143.

Ne discende l'opportunità, al fine di garantire la piena tutela del concedente rispetto alla fase realizzativa dell'opera pubblica, di prevedere nel contratto di concessione in maniera dettagliata i compiti di vigilanza attribuiti al responsabile del procedimento, come si specificherà meglio oltre. Tale previsione, comunque finalizzata ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, nonché il rispetto dei tempi di esecuzione previsti, dovrà essere fatta in relazione alla specifica fattispecie concreta, tenendo conto altresì della previsione o meno, nell'ambito della concessione, di un contributo pubblico. Il potere di controllo da parte del concedente nella fase esecutiva dell'opera ha la finalità non solo di accertare che l'esecuzione avvenga a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali e progettuali ma anche di avere contezza, attraverso idonei strumenti contabili, del relativo valore quale indice di congruità della tariffa posta a carico dell'utenza nonché di efficiente gestione e manutenzione dell'opera da parte del concessionario.

3. Indicazioni per una efficiente e corretta regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario

Sulla base del quadro normativo prima delineato, è opportuno ricostruire l'assetto dei rapporti tra concedente e concessionario che deve essere contenuto nel contratto di concessione.

In questo contratto, a differenza di quello di appalto ove il costo dell'opera è a carico del committente, non è di regola prevista la corresponsione di un contributo da erogarsi da parte dell'amministrazione concedente, ma la controprestazione del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati.

Nel caso in cui sia previsto un contributo pubblico - prezzo, finalizzato a garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, il citato art. 86 del Regolamento stabilisce, alla lettera *i)* del comma 1, che il contratto deve prevedere le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo.

In proposito vale richiamare la distinzione, sopra delineata, nell'ambito delle opere suscettibili di essere realizzate attraverso l'istituto della concessione di costruzione e gestione, tra le opere c.d. calde, fredde e tiepide. Nel caso delle opere fredde l'amministrazione concedente è tenuta a pagare al privato concessionario non soltanto l'eventuale prezzo — in beni immobili o in denaro — ma a corrispondere periodicamente il c.d. canone di disponibilità ed i canoni per i servizi resi all'amministrazione. In tal caso l'esborso effettuato dall'amministrazione concedente è rilevante e costante non soltanto durante il periodo di realizzazione dell'infrastruttura ma anche nel periodo di gestione.

Tuttavia tale esborso, affinché siano effettivamente trasferiti i rischi dedotti nel contratto, aspetto essenziale che differenzia la concessione dall'appalto, è subordinato all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del privato concessionario. Ciò richiede una costante ed efficace attività di controllo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non soltanto sulla corretta attuazione del contratto, ma anche sulla tenuta della contabilità dei lavori eseguiti e della gestione, come sopra specificato.

Si conferma, quindi, come rilevante per l'amministrazione concedente la contabilità dei lavori espletati nell'ambito di un contratto di concessione di lavori pubblici, quando è previsto un prezzo a carico dell'amministrazione concedente, evento che si manifesta sempre nel caso delle opere fredde e nelle opere tiepide. È necessario pertanto che nel contratto di concessione sia stabilito il tipo di rendicontazione da tenere, al fine di consentire alla stessa amministrazione di esercitare in maniera corretta il potere di controllo e vigilanza ad essa spettante, soprattutto ai fini dell'erogazione del contributo pubblico.

Del pari, non appare coerente con l'istituto della concessione, né probabilmente utile ad un effettivo controllo, un'applicazione puntuale della normativa pubblicistica in materia di contabilità dei lavori. In altri termini, la necessità di introdurre nel contratto di concessione, che costituisce l'elemento centrale di regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario, apposite clausole volte a consentire al concedente di controllare la realizzazione dell'opera oggetto della concessione — anche attraverso la redazione di una contabilità — non comporta l'applicazione della normativa sulla contabilizzazione dei lavori pubblici dettata dal legislatore ad altri e diversi fini.
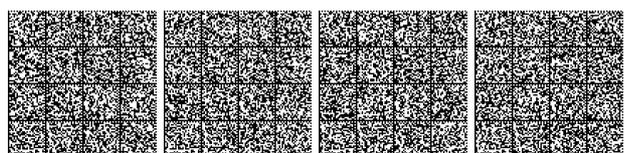
Se, invece, il concessionario è riconducibile alla categoria delle amministrazioni aggiudicatrici, è pacifica l'applicazione delle norme in materia di contabilità pubblica limitatamente agli appalti affidati a terzi.

Per il settore delle concessioni autostradali, le considerazioni finora svolte con riguardo alla normativa generale che regola la disciplina delle concessioni di lavori pubblici devono essere integrate alla luce della disciplina speciale di settore, di recente rivisitata ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006 e delle direttive contenute nella delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39. La finalità sottesa a tali disposizioni è quella di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra concedente e concessionario ed una migliore qualità delle infrastrutture e dei servizi, in termini di economicità ed efficienza dei procedimenti nel corso del rapporto concessorio. A tal fine si è previsto che deve essere stipulata tra Anas ed ogni concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione in essere successiva all'entrata in vigore della nuova legislazione, una convenzione unica che deve, tra l'altro, assicurare modalità di controllo del rispetto degli impegni contrattuali e sanzioni in caso di inadempimento; in particolare, le clausole contenute nella convenzione unica contemplano l'obbligo dei concessionari relativo alla tenuta della contabilità, in modo puntuale ed analitico, sia in fase di costruzione sia in fase di gestione. Le funzioni di vigilanza e controllo, attribuite al responsabile del procedimento, sono svolte da ANAS attraverso un apposito Ufficio interno (Ispettorato per la vigilanza sui concessionari autostradali - IVCA).

Si osserva, quindi, che anche con riferimento al settore autostradale appare fondamentale la convenzione fra concedente e concessionario.

Sul piano operativo, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene essenziale per una corretta esecuzione del contratto di concessione che la convenzione disciplini in modo esaustivo i rapporti tra concedente e concessionario sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione individuando in modo dettagliato diritti ed obblighi delle parti.

In particolare, si ritiene che il contratto di concessione, come già indicato dall'Autorità nella determinazione n. 3 del 2009 in relazione all'art. 153, deve prevedere, tra l'altro:

a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;

b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;

c) la specificazione dei poteri di controllo e di approvazione del concedente, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;

d) la specificazione dei poteri di controllo del concedente, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori in modo da garantire il monitoraggio dei tempi e dei costi;

e) le modalità di erogazione del contributo pubblico ove previsto;

f) la specificazione dei poteri di controllo del concedente, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;

g) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;

h) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;

i) i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

j) la specificazione dei poteri di controllo del concedente durante la fase di gestione dell'intervento;

k) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (concedente o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri;

l) la durata della concessione;

m) l'obbligo di consegnare l'intervento realizzato al termine della concessione in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;

n) l'eventuale obbligo di affidare a terzi appalti, ferma restando la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale.

Tali aspetti devono essere integrati con quanto previsto dalla legge, ad esempio in materia di cauzioni e garanzie, nonché dai contenuti previsti dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99.

Nel merito dei punti sopra elencati, si sottolinea che dato il ruolo fondamentale che assume il responsabile del procedimento nella realizzazione dell'intervento, il concedente deve nominare un tecnico dotato di adeguate competenze professionali. Ciò in quanto, tra l'altro, va affidata al RUP la vigilanza sulla realizzazione dei lavori e, nel caso sia previsto un prezzo, anche l'attività di controllo di natura contabile necessaria per la corresponsione dello stesso, compiti che, come detto, devono essere specificati e previsti nel contratto di concessione.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che nel contratto, inoltre, devono essere specificate le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo in fase di gestione e le modalità di erogazione dei canoni da parte dell'amministrazione, previsti nel caso di opere fredde.

Come sopra specificato, l'attività di vigilanza e controllo del concedente è estesa alla fase successiva all'esecuzione dell'opera al fine di assicurare la qualità del servizio, la manutenzione dell'opera ed il rispetto delle condizioni stabilite nella convenzione, al quale è subordinato l'esborso dell'amministrazione.

Nel contratto devono essere anche previste, come richiesto dall'art. 86 del Regolamento, le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali in materia di qualità progettuale e di specifiche tecniche. Gli impegni di norma devono essere corredati dalla presenza di penali o di specifiche garanzie. Nello stesso contratto di concessione si prevedono, in assenza degli atti contabili pubblicistici, le modalità di inoltro e di risoluzione di eventuali contestazioni da parte del concessionario nei confronti del concedente, anche facendo riferimento alla normativa degli appalti di lavori pubblici, come l'accordo bonario. Deve essere previsto, inoltre, che qualsiasi variante, da apportare al progetto, necessita di approvazione da parte del concedente.

Coerente con tale impianto normativo è la nomina, da parte del concedente, della commissione di collaudo (o del collaudatore) in corso d'opera, la cui funzione si configura quale necessario supporto a quella di controllo rimessa al responsabile del procedimento, sia in termini qualitativi e tecnici sia quantitativi, dell'esecuzione dell'oggetto della concessione.

Per quanto riguarda, inoltre, la nomina del direttore dei lavori, si ritiene che essa spetti al concessionario, tenuto anche conto delle specifiche responsabilità stabilite dalle disposizioni in materia di realizzazione di opere in c.a., ai sensi dell'art. 64 del testo unico in materia edilizia, sopra citato. Può prevedersi nel contratto di concessione che il concedente debba esprimere il gradimento sulle relative nomine.

Non può che essere rimesso al concessionario l'adempimento delle funzioni in materia di sicurezza, con riguardo alla nomina del coordinatore in fase di progettazione — che può avvenire contestualmente alla stipula della convenzione, tenuto conto che i piani di sicurezza sono parte integrante della progettazione esecutiva, di regola oggetto del contratto di concessione — e del coordinatore in fase di esecuzione, in ragione della necessità di un rapporto costante con le imprese esecutrici per valutare eventuali modifiche ed interventi diretti a migliorare la sicurezza in cantiere. I coordinatori per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 98 del decreto legislativo n. 81/2008, recante il t.u. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso di opere di notevole complessità tecnica o economica, si può valutare l'opportunità di affiancare il responsabile del procedimento con uno specifico Organo di Alta Vigilanza nominato dal concedente che esercita, a cura del concedente, la funzione di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori e tutte le funzioni indicate negli articoli della convenzione. Un esempio di tale assetto può ritrovarsi nella Convenzione tipo nel settore sanità elaborata dall'Unità tecnica finanza di progetto (cfr. UTFP, «Partenariato Pubblico-Privato per la realizzazione di strutture ospedaliere. Un modello di convenzione di concessione di lavori», marzo 2008, in: www.utfp.it).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte

IL CONSIGLIO

Ritiene che:

1. nel contratto di concessione debbono essere stabilite le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori, in relazione alla fattispecie concreta, al fine di consentire al concedente di esercitare in maniera efficace il potere di controllo e vigilanza spettante gli. Non è obbligatorio ai fini di tale rendicontazione applicare le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 per la contabilizzazione dei lavori affidati in appalto;

2. il concessionario che riveste la natura di amministrazione aggiudicatrice è tenuto ad applicare per gli appalti affidati a terzi le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 relative alla contabilità dei lavori pubblici;

3. il contratto di concessione deve specificare i compiti del responsabile del procedimento, la loro estensione e le relative modalità di esercizio, così come debbono essere previsti gli ulteriori aspetti rilevanti sul piano esecutivo, quali le sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici, l'approvazione di possibili varianti, nonché gli ulteriori aspetti elencati nella presente determinazione;

4. spetta al concedente la nomina dei collaudatori il cui costo può essere posto a carico del concessionario;

5. spetta al concessionario la nomina del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza; può prevedersi nel contratto di concessione che il concedente esprima il gradimento sulla nomina di tali soggetti.

Roma, 11 marzo 2010

Il Presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: BOTTO

10A04003
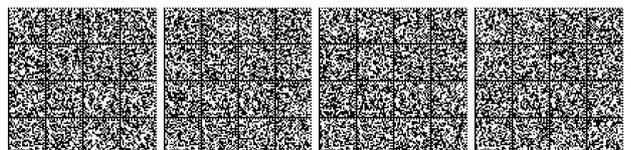
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1436335	000	014
1438238	000	014
1438239	000	014
1556774	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2562778	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
601791	000	029
634024	000	029
644088	000	029
644089	000	029
645114	000	029
645115	000	029
671735	000	029
713896	000	029
713897	000	029
714897	000	029
714898	000	029
761026	000	029
763646	000	029
783014	000	029
806141	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
6904732	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3256962	000	059
3256963	000	059
3256964	000	059
3256965	000	059
3256966	000	059
3256970	000	059
3256971	000	059
3256972	000	059
3256973	000	059
3256974	000	059
3256975	000	059
3256976	000	059
3256977	000	059
3256978	000	059
3256979	000	059
3256980	000	059
3256981	000	059
3256982	000	059
3256983	000	059
3256984	000	059
3256985	000	059
3256986	000	059
3256987	000	059
3256988	000	059
3256989	000	059
3256990	000	059
3256991	000	059
3256992	000	059
3256993	000	059
3257005	000	059
3257006	000	059
3257007	000	059
3257008	000	059
3257009	000	059
3257010	000	059
3257012	000	059
3257013	000	059
3257014	000	059
3257015	000	059
3257016	000	059
3748485	000	059
3748486	000	059
4027914	000	059
4027915	000	059
4027916	000	059
4027917	000	059
4027715	000	059

4027716	000	059
4027717	000	059
4027718	000	059
4182092	000	059
4189535	000	059
4189536	000	059
4189537	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4518448	000	059
4518449	000	059
4518450	000	059
4518451	000	059
4518455	000	059
4518456	000	059
4518457	000	059
4518458	000	059
4518459	000	059
4518460	000	059
4518461	000	059
4518462	000	059
4518463	000	059
4518464	000	059
4518465	000	059
4585531	000	059
4638343	000	059
4793681	000	059
4949636	000	059
4948136	000	059
4977059	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
50826	000	059
76039	000	059
111392	000	059
111422	000	059
173395	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2211725	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
864696	000	099
864702	000	099
864703	000	099
864704	000	099
864705	000	099
864706	000	099
864707	000	099
864708	000	099
864716	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
393551	000	099
419177	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1938067	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1012576	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
951330	000	149
989520	000	149
984328	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1519642	000	149
1539339	000	149
1559049	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
17129	000	149
17130	000	149
158374	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"GRATTA QUIZ"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
282222	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"BATTI IL BANCO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3618070	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
920518	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5892213	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1246368	000	299
1290529	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
671950	000	299

10A04295

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo CSDM S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 18 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 dicembre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: CSDM S.r.l. con sede legale in via Caviglia, 3 - 20139 Milano:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A03962

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC «Aglianico del Vulture», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Aglianico del Vulture»;

Visto il parere favorevole della regione Basilicata;

Ha espresso nel corso della riunione del 18 febbraio 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOC “Aglianico del Vulture”

Articolo 1– (denominazione)

1. La denominazione di origine controllata “Aglianico del Vulture” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:
“Aglianico del Vulture”
“Aglianico del Vulture” Spumante.

Articolo 2. – (base ampelografica)

1. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

ARTICOLO 3. - (zona di produzione uve)

1. La zona di produzione dei vini di cui all’articolo 1 comprende l’intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

ARTICOLO 4. – (viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m..

3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.

4. E’ vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Aglianico del Vulture” non deve essere superiore a 10 T/Ha di vigneto in coltura specializzata.

6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
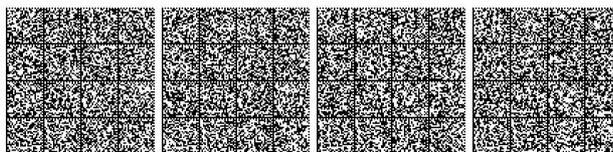
7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuta da destinare alla produzione di vino devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino "Aglianico del Vulture", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%Vol. e, per la tipologia spumante, di 11%Vol.

ARTICOLO 5. – (norme per la vinificazione)

1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'articolo 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % . Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine Aglianico del Vulture. Oltre detto limite decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

4. Il vino a D.O.C. **"**Aglianico del Vulture**"** deve essere immesso al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a mesi 9.

ARTICOLO 6 – (caratteristiche del vino al consumo)

1. Il vino a DOC **"**Aglianico del Vulture**"**, all'atto dell'immissione al consumo**,** deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Colore: rosso rubino;
- Odore: tipico, gradevole ed intenso;
- Sapore: dal secco all'abboccato, giustamente tannico e sapido,
  per l'abboccato il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g per litro;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. Il vino a DOC "Aglianico del Vulture" Spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione può assumere riflessi aranciati;
- Spuma: fine e persistente;
- Odore: fruttato, tipico, gradevole;
- Sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
- Acidità totale minima: 5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
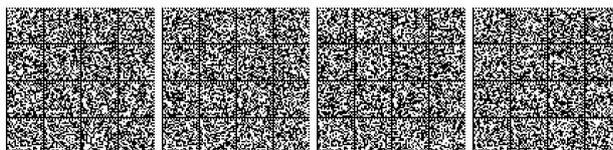
ARTICOLO 7 – (etichettatura designazione e presentazione)

1. Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

2. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

3. È consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l’uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.

4. Per i vini di cui all’Art.1, l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione dell’uva, è obbligatoria, ad eccezione della tipologia spumante.

ARTICOLO 8 . – (confezionamento)

1. I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 6; per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

ALLEGATO *A*
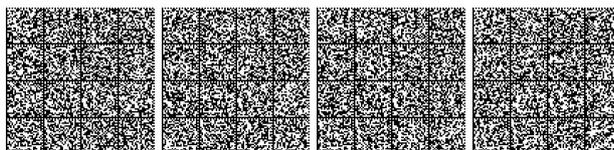
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 7, comma 3

1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca

45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro

10A03956

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal consorzio tutela vini DOC «Aglianico del Vulture», intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG «Aglianico del Vulture Superiore»;

Visto il parere favorevole della regione Basilicata;

Ha espresso nel corso della riunione del 18 febbraio 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la rutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Aglianico del Vulture Superiore”

Articolo 1 – (denominazione e vini)

1. La denominazione di origine controllata e garantita **“**Aglianico del Vulture Superiore” è riservata al vino già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Aglianico del Vulture Superiore”;
“Aglianico del Vulture Superiore” riserva.

ARTICOLO 2. – (base ampelografica)
1. I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

ARTICOLO 3. - (zona di produzione delle uve)
1. La zona di produzione dei vini di cui all’art. 1 comprende l’intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

ARTICOLO 4. – (norme per la viticoltura)
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo.

3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata

4. E’ vietata ogni pratica di forzatura e l’irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Aglianico del Vulture Superiore” non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
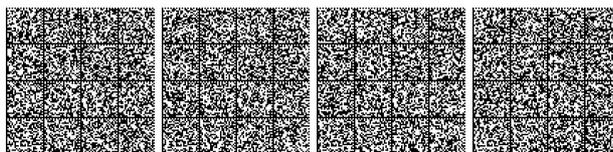
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Aglianico del Vulture Superiore" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

8. Per i nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto

9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1 titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13%.

ARTICOLO 5. – (norme per la vinificazione)
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'articolo 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche .

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Aglianico del Vulture Superiore" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia.

5.Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Aglianico del Vulture Superiore " può fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia.

ARTICOLO 6 – (caratteristiche del vino al consumo)

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Aglianico del Vulture Superiore" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
- Odore: tipico, gradevole ed intenso;
- Sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Aglianico del Vulture Superiore" Riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con l'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;
- Odore: tipico, gradevole ed intenso;
- Sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

E' in facoltà del Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

ARTICOLO 7. – (Etichettatura designazione e presentazione)

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto, selezionato e similari".

2. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

4. È consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.

5. Per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

ARTICOLO 8. – ("Confezionamento")

1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri.

2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

ALLEGATO *A*

Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 7, comma 4.

1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro

47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro

10A03957

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino»s

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente il rappresentante della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MOSCATELLO DI MONTALCINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» può essere prodotto nelle tipologie «Tranquillo», «Frizzante» e «Vendemmia tardiva», alle condizioni previste dal presente disciplinare.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono.

Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal Cretaceo al Pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Giacitura: collinare.

Altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m.

Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti realizzati a partire dall'anno 1996, la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro.

Nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità massima di uva per ettaro non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale del presente articolo.

Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini.

Pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Per il tipo «Vendemmia tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino.

Per le uve atte a produrre la tipologia «Vendemmia tardiva» è consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le uve destinate alla produzione della tipologia «Vendemmia tardiva», ammesse nelle condizioni richieste, debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15%.

Art. 5.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per il tipo «Vendemmia tardiva».

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

L'eventuale arricchimento per le tipologie «Tranquillo» e «Frizzante» potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti del vino «Moscadello di Montalcino» o con mosto concentrato rettificato.

Per la tipologia «Vendemmia tardiva» è vietato qualsiasi tipo di arricchimento.

Art. 6.

I vini «Moscadello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie:

Tipologia «Tranquillo»:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Tipologia «Frizzante»:

colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;

odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Tipologia «Vendemmia tardiva»:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

odore: caratteristico, delicato e persistente;

sapore: aromatico, dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale;

acidità totale minima: 4 g/l;

acidità volatile massima: 25 millequivalenti/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Il vino «Moscadello di Montalcino» qualificato «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.

Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Moscadello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia.

È inoltre consentito l'uso di indicazioni toponomastiche che facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme in materia.

Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o «Vendemmia tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di Montalcino».

10A03958

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione regionale Coldiretti Umbria per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»;

Visto il parere favorevole della regione Umbria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Assisi» secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Art. 8.

La capacità dei contenitori in vetro dei vini «Assisi» posti in commercio è compresa tra lo 0,187 e 3 litri.

Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Per il vino atto a fregiarsi della menzione «Riserva» è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

10A03959

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sedivet»

Provvedimento n. 35 del 26 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario SEDIVET nella confezione: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102196019.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), Località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente modifiche degli stampati come di seguito indicato:

modifica del punto 4.5 «Precauzioni speciali per l'impiego» del sommario delle caratteristiche del prodotto e sezione 12 «Avvertenze speciali» del foglio illustrativo;
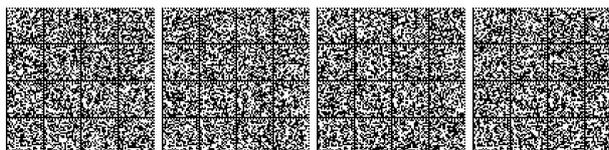
aggiunta al punto 4.6 «Reazioni avverse» del SPC e punto 6 del foglio illustrativo delle seguenti reazioni: «… In casi molto rari possono verificarsi reazioni di ipersensibilità.».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03971

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norazide»

Estratto determinazione UVA/N/T n. 692 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: NORAZIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 038365019 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 038365021 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Benedetti & CO. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250 - 51020 Pistoia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03964

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Campral»

Estratto determinazione UVA/N/T n. 693 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bracco S.p.a. (codice fiscale 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Medicinale: CAMPRAL.

Confezione: A.I.C. n. 034208013 - «333 mg compresse rivestite gastroresistenti» 84 compresse, è ora trasferita alla società: Merck Serono S.p.a. (codice fiscale 00399800580) con sede legale e domicilio fiscale in via Casilina, 125 - 00176 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03969

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Avyplus»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 694 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: AVYPLUS

Confezioni:

A.I.C. n. 031846025 - «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031846037 - «5% crema» 1 tubo da 10g;

A.I.C. n. 031846049 - «800 mg compresse» 35 compresse,

è ora trasferita alla società: FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03970
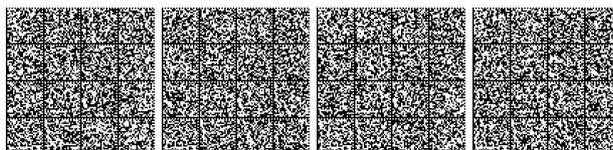
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) - biennio economico 2008-2009

Il giorno 18 marzo alle ore 16,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo __*firmato*__

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :	**Confederazioni** :
CGIL FP___*non firmato* ________	**CGIL** __ *non firmato* ________
FIT/CISL___*firmato* ____________	**CISL**____*firmato* ________
UIL/PA __*firmato* ______________	
UIL TRASPORTI __*firmato* _____	**UIL** __*firmato* __________
SDL ____*firmato* ______________	**SDL**__*firmato* __________

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) per il biennio economico 2008 - 2009.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti e i professionisti della prima qualifica- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (d'ora in avanti ENAC o ente).

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

3. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
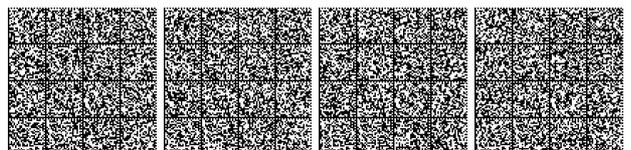
TITOLO II
Trattamento economico

Art. 2
Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 15 CCNL del 30 novembre 2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella 1 ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella 2.

3. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 15 comma 3 del CCNL del 30 novembre 2009, biennio economico 2006 – 2007, relativi ai professionisti della seconda qualifica professionale, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella 3, con le decorrenze ivi previste.

4. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall' allegata Tabella 4.

5. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 3 comprendono ed assorbono gli aumenti corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 20, comma 6, (Codice disciplinare) e dall'art. 22, comma 7 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 19 febbraio 2007, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del CCNL del 30 novembre 2009.

Art. 4
Fondo unico di amministrazione

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001, come aumentate dall'art. 4 del CCNL del 18 febbraio 2002 e con le modifiche e gli incrementi di cui all'art. 28 del CCNL del 19 febbraio 2007 e dell'art. 4 del CCNL del 19 febbraio 2007 nonché con gli aumenti di cui all' art. 17 del CCNL del 30 novembre 2009 saranno integrate sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:

- le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67 comma 5, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, che saranno recuperate, con le modalità previste dall'art. 61, comma 17;

- una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del citato D.L. n. 112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 33 della medesima legge finanziaria.

Art. 5
Indennità di Ente

1. L'indennità di cui all'art. 18 del CCNL del 30 novembre 2009 è incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, nelle misure previste nell'allegata Tabella 5.

Art. 6
Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti
di seconda qualifica professionale

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 30 novembre 2009 relative al personale appartenente ai professionisti della seconda qualifica professionale, sono incrementate, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, di un importo pari allo 0,4% del monte salari dell'anno 2007.

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità.

Dal 1 aprile 2008

Funzionario	C1 8,80	C2 9,74	C3 10,69	C4 11,55	C5 12,49
Collaboratore	B1 7,64	B2 8,17	B3 8,67	B4 9,19	
Operatore	A1 6,67	A2 7,14	A3 7,51	A4 7,88	

Rideterminato dal 1 luglio 2008 (1)

Funzionario	C1 14,67	C2 16,24	C3 17,81	C4 19,26	C5 20,82
Collaboratore	B1 12,74	B2 13,61	B3 14,45	B4 15,32	
Operatore	A1 11,12	A2 11,90	A3 12,52	A4 13,14	

Rideterminato dal 1 gennaio 2009 (2)

Funzionario	C1 66,47	C2 73,59	C3 80,72	C4 87,27	C5 94,37
Collaboratore	B1 57,72	B2 61,69	B3 65,50	B4 69,43	
Operatore	A1 50,41	A2 53,92	A3 56,72	A4 59,53	

(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
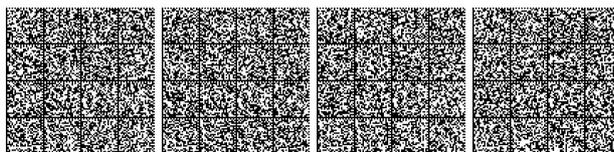
Tabella 2

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Dal 1 aprile 2008

Funzionario	C1 21.942,55	C2 24.293,90	C3 26.646,69	C4 28.809,00	C5 31.151,94
Collaboratore	B1 19.054,27	B2 20.364,24	B3 21.623,13	B4 22.918,65	
Operatore	A1 16.642,00	A2 17.798,43	A3 18.724,91	A4 19.651,52	

Al 1 luglio 2008

Funzionario	C1 22.012,99	C2 24.371,90	C3 26.732,13	C4 28.901,52	C5 31.251,90
Collaboratore	B1 19.115,47	B2 20.429,52	B3 21.692,49	B4 22.992,21	
Operatore	A1 16.695,40	A2 17.855,55	A3 18.785,03	A4 19.714,64	

Al 1 gennaio 2009

Funzionario	C1 22.634,59	C2 25.060,10	C3 27.487,05	C4 29.717,64	C5 32.134,50
Collaboratore	B1 19.655,23	B2 21.006,48	B3 22.305,09	B4 23.641,53	
Operatore	A1 17.166,88	A2 18.359,79	A3 19.315,43	A4 20.271,32	
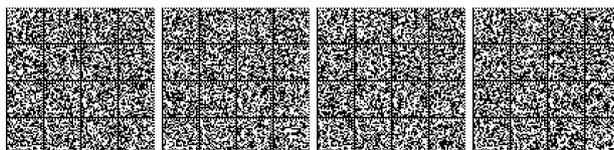
Tabella 3

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità.

Livelli economici di professionalità	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 [(1)]	Rideterminato dal 1.1.2009 [(2)]
P II 4	13,20	22,01	99,94
P II 3	11,76	19,61	89,03
P II 2	10,33	17,22	78,19
P II 1	9,05	15,09	68,51

[(1)] Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

[(2)] Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
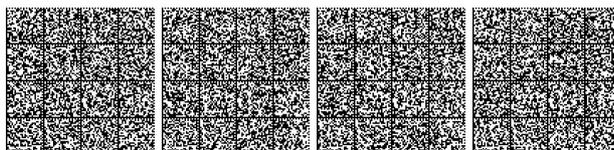
Tabella 4

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Livelli economici di professionalità	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
P II 4	33.014,51	33.120,23	34.055,39
P II 3	29.413,09	29.507,29	30.340,33
P II 2	25.830,49	25.913,17	26.644,81
P II 1	22.632,70	22.705,18	23.346,22

Tabella 5

Indennità di Ente

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità.

Posizione economica	Incremento dal 1.1.2009	Indennità mensile dal 1.1.2009
C5	9,38	268,64
C4	9,38	268,64
C3	9,38	268,64
C2	7,70	220,48
C1	7,16	204,96
B4	6,54	187,30
B3	6,54	187,30
B2	6,54	187,30
B1	6,13	175,53
A4	5,89	168,57
A3	5,89	168,57
A2	5,89	168,57
A1	5,53	158,40

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 4, comma 1, primo alinea (Fondo unico di amministrazione), le parti convengono sulla necessità che il recupero delle risorse ivi previste avvenga entro la fine dell'anno in corso.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti auspicano che la problematica relativa ai profili professionali dell'area operativa collocati nella categoria dei collaboratori di cui alla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 19 febbraio 2007, sia affrontata, nell'ambito della normativa vigente, in un apposito tavolo di confronto in sede di Ente.

10A03963

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Regolamento per l'acesso ai documenti amministrativi

Con deliberazione commissariale del 23 marzo 2010, n. 173, è stato approvato il seguente regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.

Capo I

Art. 1. Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed integrazioni, e dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap – di seguito denominato Istituto - e definisce le ipotesi di differimento e di esclusione dell'accesso allorché i documenti riguardino i beni e gli interessi indicati dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Art. 2. Oggetto dell'accesso.

1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi come definiti dall'art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241 del 1990, ivi compresi i documenti elettronici conservati in banche dati, *concernenti attività di pubblico interesse* poste in essere dall'Istituto.

Art. 3. Richiesta di accesso.

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di accesso, il richiedente dovrà indicare i seguenti elementi:

a) la propria identità tramite esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero mediante allegazione di copia di un documento di riconoscimento firmato. Il soggetto che agisca in rappresentanza dell'interessato, inoltre, dovrà esibire o allegare copia della procura sottoscritta in presenza di un funzionario dell'Istituto ovvero copia della procura unitamente ad una copia fotostatica, sottoscritta dall'interessato, di un documento di riconoscimento dello stesso. Se l'accesso è richiesto da una persona giuridica, un ente o un'associazione, l'istanza dovrà essere avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o regolamenti;

b) gli estremi del documento ovvero i dati che consentano di individuare il documento amministrativo al quale chiede di accedere;

c) la motivazione della richiesta specificando e, ove occorra, comprovando l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che giustifica la richiesta e il collegamento tra tale situazione e il documento al quale si chiede di accedere.

2. La richiesta può essere presentata in uno dei seguenti modi:

a) per via postale. Ai fini della determinazione della data di ricezione della richiesta, fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, quella del protocollo dell'unità organizzativa dell'Istituto competente;

b) mediante telefax;

c) per via telematica, qualora tale modalità consenta la concreta identificazione del richiedente;

d) personalmente presso l'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. In caso di accesso formale, l'unità organizzativa rilascia al richiedente apposita ricevuta.

3. La richiesta di accesso può essere avanzata in via informale verbalmente.

4. *Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta* presentata *in via informale, ovvero sorgano dubbi* sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, l'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente invita il richiedente a presentare istanza di accesso formale. Analogo invito viene rivolto qualora dall'esame del contenuto del documento emerga l'esistenza di controinteressati.

5. *Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta*, il responsabile del procedimento, come individuato dall'art. 4 del presente regolamento, provvede ad informarne immediatamente il richiedente nel caso la modalità di presentazione sia quella prevista dal comma 2, lett. d) del presente articolo, ovvero ne dà comunicazione al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, entro dieci giorni dalla presentazione. *In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta*.

6. Le richieste di accesso, presentate in forma scritta, sono formulate utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente regolamento, reperibile presso le Sedi dell'Istituto e pubblicato nel sito web www.inpdap.gov.it. Tale richieste potranno essere presentate anche senza l'ausilio del predetto modulo, purché contengano tutti gli elementi indicati dal comma 1 del presente articolo.

7. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell'Ufficio relazioni con il pubblico dell'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

8. Ove la richiesta di accesso si riferisca ad un documento formato o detenuto da un ufficio della Direzione Generale Inpdap ubicata in Roma, la richiesta potrà essere presentata anche per il tramite della Direzione Centrale Comunicazione, Studi e Relazioni Internazionali, all'indirizzo di posta elettronica dccomundirgen@inpdap.gov.it, ovvero al seguente indirizzo: Inpdap - Direzione Centrale Comunicazione, Studi e Relazioni Internazionali, largo J. Escrivà de Balaguer, 11 - 00142 Roma.

9. I recapiti degli Uffici Inpdap competenti a ricevere le richieste di accesso sono pubblicati nel sito web dell'Istituto: www.inpdap.gov.it.

Art. 4 Responsabile del procedimento.

1. *Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.*

2. Con proprio atto organizzativo il dirigente di ciascuna struttura dell'Istituto assegna a sé, o ad altro funzionario della stessa unità organizzativa, la responsabilità del procedimento di accesso. Tale funzionario è di norma individuato nel responsabile del procedimento cui il documento si riferisce.
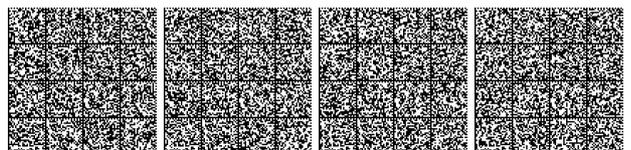
3. Gli uffici relazioni con il pubblico, ove presenti presso l'unità organizzativa interessata e fatte salve le competenze di cui all'art. 9 del presente regolamento, ricevono la richiesta e trasmettono senza indugio la stessa al responsabile del procedimento fornendo collaborazione per la celere conclusione della procedura di accesso.

Art. 5 Controinteressati.

1. Qualora dall'esame del contenuto del documento o di quelli ad esso connessi emerga l'esistenza di soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione agli stessi mediante l'invio di copia della richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, qualora tale modalità consenta l'effettiva identificazione del destinatario, per via telematica.

2. I controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine e accertata la ricezione della comunicazione, l'unità organizzativa provvede sulla richiesta.

3. La valutazione effettuata in merito alle argomentazioni addotte nell'opposizione dovrà essere sinteticamente illustrata nell'atto determinativo adottato a conclusione del procedimento di accesso.

Art. 6 Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso indica l'unità organizzativa, completa di indirizzo, presso la quale è possibile visionare il documento o estrarne copia. L'atto menzionato indica, altresì, il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per esercitare il diritto di accesso, l'orario di apertura della struttura, i costi di riproduzione in caso di estrazione di copia, e le relative modalità di pagamento.

2. *L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento*, fatto salvo il caso che per essi sussistano cause di differimento o esclusione disciplinate dal capo II del presente regolamento.

3. L'accesso ai documenti può essere autorizzato anche in forma parziale qualora alcune parti di essi contengano informazioni la cui apprensione sia in grado di ledere i beni e interessi di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

4. L'accesso ai dati conservati su supporti elettronici o in banche dati può avvenire mediante consultazione al terminale assistita da personale dell'istituto. Dei documenti così conservati può ottenersi copia su supporto cartaceo.

5. L'estrazione di copia può essere effettuata, ove la natura del documento lo consenta e l'operazione non presenti rischi per la sicurezza del sistema informativo dell'Istituto, tramite riversamento su supporto elettronico fornito dal richiedente ovvero tramite collegamento in rete ove tale modalità consenta di individuare il destinatario tramite apposita certificazione elettronica. In tal caso l'Istituto non risponde dell'eventuale deterioramento delle copie dei documenti dovuti alla qualità del supporto utilizzato.

6. Ove consentito dalla natura del documento cui si chiede l'accesso e qualora ciò non comporti un eccessivo aggravio della normale attività amministrativa, può essere autorizzato l'invio a mezzo posta di copia degli atti. In tal caso la trasmissione può avvenire solo previo pagamento dei costi indicati nell'art. 7 del presente regolamento nonché dei costi di spedizione. L'Istituto non risponde di ritardi o smarrimenti dovuti al servizio postale.

7. Quando il diritto di accesso si esplica mediante presa visione di documenti, viene redatto apposito processo verbale sottoscritto dal richiedente e dal funzionario che ha esibito la documentazione. Qualora venga richiesta l'estrazione di copia del documento, la consegna della stessa dovrà essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta dal richiedente.

Art. 7 Costi di riproduzione.

1. Il richiedente, nei modi e con i limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari, può ottenere copia, anche autentica, dei documenti formati o detenuti dall'Istituto. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, fissato in € 0,20 per facciata, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il costo di spedizione a mezzo telefax è determinato nella misura di € 0,30 per facciata. I predetti costi di riproduzione potranno essere aggiornati con determinazione del direttore generale dell'Istituto.

2. Il pagamento, in contanti o tramite assegno bancario non trasferibile intestato all'Istituto, può essere effettuato direttamente presso il servizio economato e cassa attivo in ogni struttura territoriale e presso la direzione generale dell'Istituto. Dell'avvenuta corresponsione il servizio rilascia apposita ricevuta che dovrà essere esibita al responsabile del procedimento ai fini della consegna di copia della documentazione richiesta.

3. Qualora l'interessato voglia usufruire di tale modalità di pagamento, e nel caso di richiesta di trasmissione di copia del documento attraverso telefax o servizio postale, il costo, e le eventuali spese di spedizione, saranno corrisposti tramite bollettino di conto corrente postale ovvero bonifico bancario a favore dell'Istituto. Sarà cura del responsabile del procedimento indicare nella comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso il numero di conto corrente postale o le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento.

8. Termine per la conclusione del procedimento di accesso formale.

1. *Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta* all'unità organizzativa competente o *dalla ricezione della medesima nell'ipotesi* in cui l'istanza sia stata presentata ad altra struttura.

2. Decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende respinta.

Art. 9 Relazioni con il pubblico.

1. Gli uffici relazioni con il pubblico forniscono informazioni circa le strutture dell'Istituto competenti a ricevere le richieste di accesso.

2. Gli uffici assicurano, altresì, assistenza agli utenti per agevolare l'esercizio del diritto di accesso.
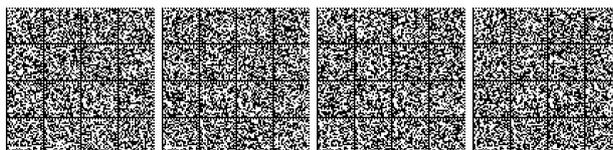
3. Presso gli uffici relazioni con il pubblico sono reperibili i moduli per la presentazione delle istanze di accesso.

Capo II

Art. 10 Ipotesi di differimento.

1. *Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente ad assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 6*, della legge n. 241 del 1990 e di quelli indicati dall'art. 12 del presente regolamento *o per salvaguardare specifiche esigenze* dell'Istituto, *specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa*.

2. L'accesso è altresì differito nei casi in cui l'amministrazione che ha formato il documento ne abbia a sua volta differito la visione o l'estrazione di copia.

3. Il differimento deve essere motivato. *L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata*.

4. Si intendono ricompresi fra i documenti di cui al comma 1 del presente articolo i seguenti documenti:

a) per la tutela della riservatezza delle persone fisiche interessate, i verbali di visite ispettive, le informative e i rapporti redatti nell'ambito di attività di vigilanza e controllo, qualora tali documenti contengano elementi utili all'attivazione di azioni di responsabilità amministrativa, civile, contabile o penale. L'accesso a tali documenti è differito fino all'adozione dell'atto di avvio del procedimento di responsabilità;

b) per la tutela della riservatezza degli offerenti e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, i documenti relativi alle procedure di gara;

c) per il buon andamento dell'azione amministrativa, i documenti inerenti all'attività istruttoria sui ricorsi ai Comitati di vigilanza. L'accesso a tali documenti è differito fino all'adozione della relativa deliberazione.

Art. 11 Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'accesso i documenti inerenti all'attività preparatoria dell'adozione da parte degli organi collegiali dell'Istituto di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, qualora il relativo procedimento non preveda la preventiva informazione o consultazione di organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

2. Sono esclusi dall'accesso *i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale* relative a dipendenti dell'Istituto *nell'ambito di procedimenti selettivi*.

3. Fatti salvi i casi di pubblicità normativamente previsti, in relazione all'esigenza di salvaguardare *la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari*, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti matricolari, rapporti informativi o valutativi, documenti attinenti al trattamento economico individuale del personale dell'Istituto;
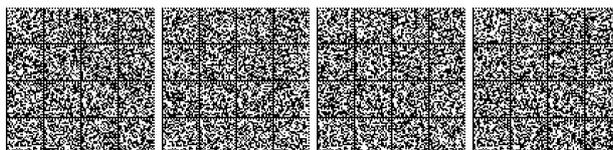
b) documenti contenenti dati sensibili o giudiziari relativi ai dipendenti e agli utenti dell'Istituto ove l'accesso non sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) documenti inerenti all'informazione, alla consultazione e alla contrattazione sindacale fermi restando i diritti e le prerogative previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le organizzazioni sindacali;

d) documenti relativi a procedure conciliative o arbitrali; è fatto salvo il diritto dell'interessato di accedere ai predetti documenti amministrativi per curare o difendere i propri interessi giuridici;

e) documenti attinenti a procedimenti monitori o cautelari.

4. In relazione all'esigenza di salvaguardare il segreto professionale, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) i pareri legali, relativi a controversie potenziali o in atto, e la relativa corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico richiamato in atti emanati dall'Istituto non esclusi dall'accesso;

b) perizie, stime e valutazioni effettuate da professionisti appartenenti alle strutture consulenziali dell'Istituto o esterni ad esso che agiscono in base a rapporti di collaborazione professionale, fatte salve le ipotesi nelle quali vengano espressamente richiamate in provvedimenti adottati dall'Inpdap.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A04026

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, nel seguente ordine cronologico e con la corrispondente motivazione:

N. Marchio	Denominazione impresa	Causa cancellazione	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
61 PT	Cardelli Lorenzo Via Prov. Pistoiese, 103 - Buggiano (PT)	Cessata attività	1	—
21 PT	Romano Michele Via Manin 26/b - Montecatini Terme (PT)	Cessata attività	1	1

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori del suddetto punzone indicato come «smarrito», qualunque sia il titolo del suo possesso, ingiugendone la restituzione alla Camera di commercio di Pistoia.

10A03966

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale laboratorio chimico Istituto superiore di Stato "Umberto I" al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 11, nel secondo capoverso del dispositivo, dove è scritto: «L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio *2010* ...», leggasi: «L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio *2014* ...».

10A04290

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-079) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
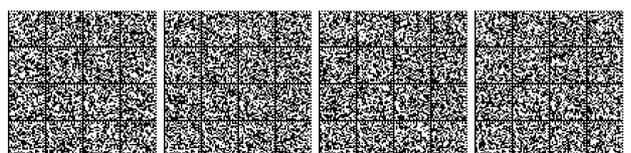
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.